



TESTO UNICO  
IVA

# **PROPOSTA TESTO UNICO IVA**

(nota prot. n. 46/2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze)

## PRESENTAZIONE

La proposta di testo unico ha carattere compilativo ed è stata elaborata, coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
- proposta di abrogazione, delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative.

La materia è, a tutt'oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

Coerentemente con il principio recato dall'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, nelle proposte di testo unico sono state inserite anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al riguardo, le disposizioni sono classificate, rispettivamente, con la lettera **L (legge)** e con la lettera **R (regolamento)**.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

In una logica di coerenza con la *ratio* di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “*Obblighi dei contribuenti*” e “*Accertamento e Riscossione*”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

Si osserva che si è scelto di collocare nel **testo unico adempimenti e accertamento** le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

- la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
- le dichiarazioni e le comunicazioni;
- la liquidazione e l'accertamento.

Parimenti, nel **testo unico versamenti e riscossione** sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

- la riscossione dell'IVA;
- i rimborsi.

La proposta del testo unico IVA si compone di **4 Titoli** e non contiene le disposizioni che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: **testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione**.

Il **Titolo I** "*Disposizioni generali*" che trae origine dal medesimo titolo I del D.P.R. n. 633 del 1972 raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell'IVA, sistematizzando le disposizioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni ed è suddiviso in 11 capi:

- il Capo I "*Oggetto e ambito di applicazione*" concerne la disciplina dei presupposti dell'imposta. In tale ambito, è stata ricondotta la definizione delle operazioni intraunionali e delle importazioni;
- il Capo II "*Esigibilità dell'imposta*" contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali e intraunionali;
- il Capo III "*Territorialità*" concerne le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni;
- il Capo IV "*Operazioni non imponibili*" raccoglie le disposizioni relative alle cessioni intraunionali, cessioni all'esportazioni ed operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché relative ad altre operazioni non imponibili;
- il Capo V "*Esenzioni*" contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa che si sono succedute nel tempo;
- il Capo VI "*Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette*" contiene le disposizioni relative a particolari operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea; acquisti intraunionali non imponibili o esenti; importazioni non soggette);
- il Capo VII "*Base imponibile*" raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
- il Capo VIII "*Aliquote*" contiene e riordina le disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo;
- il Capo IX "*Debitori dell'imposta*" raccoglie le disposizioni relative al debitore dell'imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
- il Capo X "*Rivalsa e detrazione*" concerne le disposizioni relative all'addebito e all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta;
- il Capo XI "*Volume d'affari ed esercizio di più attività*" contiene le disposizioni relative al volume d'affari e all'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il **Titolo II** “*Gruppo IVA*” recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il **Titolo III** “*Regimi speciali*” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell’IVA è suddiviso in 8 capi:

- il Capo I “*Regimi speciali per i produttori agricoli e ittici*” contiene le disposizioni recate dagli articoli da 34 a 34-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, per il settore agricolo;
- il Capo II “*Regimi speciali relativi a determinati settori*” contiene le disposizioni recate dall’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.);
- il Capo III “*Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione*” raccoglie la disciplina recata dell’art. 70.1 del medesimo d.P.R. per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile;
- il Capo IV “*Regimi speciali oss e ioss*” raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS);
- il Capo V “*Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione*” contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (D.L. n. 41 del 1995);
- il Capo VI “*Depositi IVA*” raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato;
- il Capo VII “*Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi*” contiene le relative disposizioni;
- il Capo VIII “*Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti*” contiene le disposizioni di cui all’articolo 73-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;

Il **Titolo IV**, infine, rubricato “*Disposizioni di coordinamento finale*” sostituisce il Titolo VII del D.P.R. n. 633 del 1972 e contiene, in ultimo, l’elenco di quelle disposizioni che si propone da abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

In allegato alla proposta di testo unico le disposizioni relative alle tabelle A, B, e C, al d.P.R. n. 633 del 1972.

## RICOGNIZIONE CRONOLOGICA DISPOSIZIONI RECEPITE NEL TESTO UNICO

### **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Articoli da 1 a 17, da 17-ter a 20, 34, 34-bis, 34-ter, 36, 38-quater, da 67 a 72, 73-bis, 74, da 74-ter a 74-octies, da 76 a 94

### **Legge 12 agosto 1977, n. 675**

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Articolo 19, comma 4

### **Legge 27 luglio 1978, n. 392**

Disciplina delle locazioni di immobili urbani

Articolo 9, commi 4 e 5

### **Legge 29 febbraio 1980, n. 31**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.

Articolo 6

### **Legge 21 maggio 1981, n. 240**

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste

Articolo 8

### **Legge 5 agosto 1981, n. 441**

Vendita a peso netto delle merci.

Articolo 3, comma 3.

### **Legge 6 maggio 1982, n. 224**

Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA.

Articolo 2

### **Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53**

Misure in materia tributaria

Articolo 5, comma 2

### **Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17**

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

### **Legge 15 marzo 1986, n. 103**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

Articolo 3

### **Legge 11 marzo 1988, n. 67**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

Articolo 8, comma 35

**Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154**

Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Articolo 5, comma 2

**Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 luglio 1989, n. 263**

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

Articolo 1, comma 3-bis

**Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165**

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

Articolo 3, commi 5, 6, 7, 10, 13

**Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331**

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

Articolo 5, comma 3

**Legge 30 dicembre 1991, n. 413**

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Articoli 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6

**Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66**

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti

Articolo 1, commi 7 e 14, primo e secondo periodo.

**Legge 6 febbraio 1992, n. 66**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

Articolo 2, comma 1

**Decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461**

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese

Articolo 4-bis

**Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427**

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie  
Articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, 37, 38, 38-bis, 38-ter, 39, 40, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 44, 45, 50-bis, 51, 53, commi da 1 a 4, 58, 66, comma 9-bis.

**Legge 10 dicembre 1993, n. 515**

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  
Articolo 18

**Legge 24 dicembre 1993, n. 537**

Interventi correttivi di finanza pubblica  
Articoli 14, comma 10, e 16, comma 11.

**Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85**

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse  
Articoli 16 e da 36 a 40-bis

**Legge 28 dicembre 1995, n. 549**

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  
Articolo 2, comma 1 e articolo 3, comma 128

**Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608**

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale  
Articolo 4, comma 23

**Legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  
Articolo 1, comma 39

**Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30**

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997  
Articolo 2, comma 9

**Legge 18 febbraio 1997, n. 28**

Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.  
Articolo 2, commi 2 e 4.

**Legge 24 giugno 1997, n. 196**

Norme in materia di promozione dell'occupazione  
Articolo 26-bis

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169**

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
Articolo 22, comma 2

**Legge 18 febbraio 1999, n. 28**



Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto  
Articolo 5

**Legge 13 maggio 1999, n. 133**

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale  
Articolo 6, commi 8, 10, 12 e 15

**Legge 17 gennaio 2000, n. 7**

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.  
Articolo 3, commi 2 e 10

**Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
Art. 80, comma 1, ultimo periodo

**Legge 21 novembre 2000, n. 342**

Misure in materia fiscale  
Articoli 43, 44, 47 e 51, comma 1.

**Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410**

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare  
Articolo 8, commi 1 e 1-bis

**Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.  
Articolo 12, comma 7

**Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici  
Articolo 13, comma 48

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)  
Articolo 2, comma 67

**Legge 23 agosto 2004, n. 239**

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia  
Articolo 1, commi 38, 39 e 50

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)  
Articolo 1, commi 109 e 497

**Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21**

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

Articolo 10

**Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Norme in materia ambientale

Articolo 228, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo.

**Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254**

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Articolo 13, comma 9

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Articolo 1, commi 138, 300, 604, 992 e 993

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1, commi 80 e 267

**Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Articolo 16, comma 5-bis.

**Decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

Articolo 4-sexies

**Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Articolo 38, comma 11, secondo periodo

**Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106**

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

Articolo 7, comma 2, lettera cc)

**Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**

Misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 32-bis

**Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98**

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 55

**Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Articolo 1, comma 667

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)  
Articolo 1, commi 368 e 908, primo periodo.

**Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21**  
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
Articolo 10, comma 2-ter

**Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96**  
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo  
Articolo 1, comma 4-quater, e articolo 2-bis

**Legge 27 dicembre 2017, n. 205**  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.  
Articolo 1, commi da 937 a 942

**Legge 30 dicembre 2018, n. 145**  
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo  
Articolo 1, commi 3 e 662

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022  
Articolo 1, commi 725 e 726

**Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157**  
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.  
Articolo 32-quinquies, comma 1

**Legge 30 dicembre 2020, n. 178**  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023  
Articolo 1, commi 40, 710 e 711

**Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215**  
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
Articolo 5, comma 15-ter

**Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con codificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91**  
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina  
Articolo 36-bis, comma 1

**Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112**  
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.  
Articolo 36-bis

**Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169**  
Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.  
Articolo 1, commi 5 e 6

**Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191**  
Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
Articoli 4-ter e 4-quater

**Legge 30 dicembre 2023, n. 213**  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.  
Articolo 1, commi 45, 46 e 77.

**Decreto legislativo febbraio 12 febbraio 2024, n. 13**  
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale  
Articolo 4, comma 1, lettera a)

## LEGENDA

Il testo unico è presentato mediante una tabella sinottica a due colonne corrispondenti.

Nella colonna di sinistra è riportata:

- l'originaria formulazione della disposizione con evidenza del **testo da coordinare**;
- eventuale **nota del redattore**.

Nella colonna di destra è riportata:

- la formulazione della disposizione con evidenza del **testo modificato**;
- la classificazione della disposizione con la lettera **(L)** (legge) o **(R)** regolamento.
- eventuale **disposizione di coordinamento introdotta**.

## SOMMARIO

### TITOLO I

<b>Disposizioni generali .....</b>	<b>15</b>
Capo I	
Oggetto e ambito di applicazione .....	15
Capo II	
Esigibilità dell'imposta.....	43
Capo III	
Territorialità.....	50
Capo IV	
Operazioni non imponibili .....	61
Capo V	
Esenzioni.....	86
Capo VI	
Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette.....	101
Capo VII	
Base imponibile .....	104
Capo VIII	
Aliquote .....	113
Capo IX	
Debitori dell'imposta.....	122
Capo X	
Rivalsa e detrazione.....	131
Capo XI	
Volume d'affari ed esercizio di più attività.....	141

### TITOLO II

<b>Gruppo IVA .....</b>	<b>144</b>
-------------------------	------------

### **TITOLO III**

<b>Regimi speciali .....</b>	<b>153</b>
------------------------------	------------

#### Capo I

Regime speciale per i produttori agricoli e ittici .....	153
--	-----

#### Capo II

Regimi speciali relativi a determinati settori.....	161
---	-----

#### Capo III

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.....	173
--	-----

#### Capo IV

Regimi speciali oss e ioss .....	174
----------------------------------	-----

#### Capo V

Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione .....	184
---	-----

#### Capo VI

Depositi IVA .....	191
--------------------	-----

#### Capo VII

Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi.....	200
---	-----

#### Capo VIII

Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.....	204
--	-----

### **TITOLO IV**

<b>Disposizioni di coordinamento finale .....</b>	<b>205</b>
---	------------

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b></p> <p><b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p>Articolo 1 Operazioni imponibili</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.</p> <p><b>Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 203</b> <i>“Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie”</i></p> <p>Articolo 37 Operazioni intracomunitarie</p> <p><b>1.</b> Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della <b>Comunità economica europea</b> l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni <b>intracomunitarie</b> secondo le disposizioni di cui al presente titolo.</p>	<p><b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p><b>Capo I</b> <b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>Articolo 1 (<b>L</b>) (ex articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 37, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993) Operazioni imponibili</p> <p><b>1.</b> L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.</p> <p><b>2.</b> Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della <b>Unione europea</b> l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni <b>intraunionali</b> secondo le disposizioni di cui <b>presente testo unico</b>.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Cessioni di beni</p> <p>Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.</p> <p>Costituiscono inoltre cessioni di beni:</p> <p>1) le vendite con riserva di proprietà;</p> <p>2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;</p> <p>3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;</p> <p>4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'<b>articolo 19</b>, anche se per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 36-bis</b>;</p> <p>5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'<b>articolo 19</b>;</p> <p>6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.</p> <p>Non sono considerate cessioni di beni:</p> <p>a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;</p> <p>b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 1, comma 138, della legge n. 296 del 2006; ex articolo 51, comma 1 e articolo 54, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000; ex articolo 3, comma 3, della legge n. 441 del 1981; ex articolo 4, comma 23, del D.L. n. 510 del 1996; ex articolo 3, comma 7, del D.L. n. 90 del 1990; ex articolo 6, comma 15, della legge n. 133 del 1999)</p> <p style="text-align: center;">Cessioni di beni</p> <p>1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.</p> <p>2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:</p> <p>1) le vendite con riserva di proprietà;</p> <p>2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;</p> <p>3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;</p> <p>4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'<b>articolo 84</b>, anche se per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 79 del testo unico adempimenti e accertamento</b>;</p> <p>5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'<b>articolo 84</b>.</p> <p>6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.</p> <p>3. Non sono considerate cessioni di beni:</p> <p>a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;</p> <p>b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda;</p> <p>c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'<b>articolo 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10</b></p> <p><b>N.d.r. L'articolo 9 della legge n. 10 del 1977 è stato abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001. La modifica proposta è diretta ad aggiornare il corretto riferimento normativo.</b></p> <p>d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;</p> <p>[e] LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), del D.LGS. N. 313 DEL 1997];</p> <p><b>f)</b> i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;</p> <p>[g] LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL D.L. N. 69 DEL 1989];</p> <p>[h] LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 313 DEL 1997];</p> <p><b>i)</b> le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;</p> <p>l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19 .07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie</p> <p><b>N.d.r. La presente disposizione è stata implicitamente abrogata dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 1985. Attualmente le operazioni concernenti tali prodotti sono soggette a IVA con applicazione dell'aliquota del 4 per cento, ai sensi dei numeri 3) e 15) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.</b></p> <p><b>m)</b> le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui <b>al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni</b></p> <p><b>N.d.r. Per effetto dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R n. 430 del 2001, i riferimenti al R.D.L. n. 1933 del 1938 si intendono ora riferiti agli articoli da 1 a 14 dello stesso D.P.R. n. 430.</b></p>	<p>organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda.</p> <p>c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'<b>articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</b></p> <p>d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;</p> <p><b>e)</b> i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.</p> <p><b>f)</b> le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;</p> <p><b>g)</b> le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui <b>agli articoli da 1 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</b>  <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.</i>            Articolo 1</p> <p><b>138.</b> Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 21 novembre 2000, n. 342</b>  <i>“Misure in materia fiscale”</i>            Articolo 51</p> <p><b>1.</b> Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608</b>  <i>“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4            Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito</p> <p><b>23.</b> Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; (...).</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con</b></p>	<p><b>4.</b> I conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi incluse quelle di cui al comma 125 della medesima legge, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui al comma 3, lettera b). Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.</p> <p><b>5.</b> Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.</p> <p><b>6.</b> Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165</b>  <i>“Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti”</i></p> <p>Articolo 3</p> <p>(...)</p> <p><b>7.</b> Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.</p> <p><b>Legge 13 maggio 1999, n. 133</b>  <i>“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”</i></p> <p>Articolo 6</p> <p><b>15.</b> I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati <b>nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p><b>7.</b> Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.</p> <p><b>8.</b> I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati <b>nell'articolo 44, comma 1, numero 13)</b> agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 2-bis  Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</p>	<p>Articolo 3 (L)  (ex articolo 2-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)  Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:</p> <p>a) le vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;</p> <p>b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.</p> <p>2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.</p>	<p>1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:</p> <p>a) le vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni di cui all'<b>articolo 5, commi 1 e 3</b>, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;</p> <p>b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'<b>articolo 5, commi 2 e 3</b>, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.</p> <p>2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 38 Acquisti <b>intracomunitari</b></p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Costituiscono acquisti <b>intracomunitari</b> le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.</p> <p>3. Costituiscono inoltre acquisti <b>intracomunitari</b>:</p> <p>a) <b>LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28</b>;</p> <p>b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 (L) (ex articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993) Acquisti <b>intraunionali</b></p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti <b>intraunionali</b> di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b>, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Costituiscono acquisti <b>intraunionali</b> le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente da terzi per loro conto.</p> <p>3. Costituiscono inoltre acquisti <b>intraunionali</b>:</p> <p>a) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;</p> <p><b>c)</b> gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, non soggetti passivi d'imposta;</p> <p><b>d)</b> l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera <b>c)</b> di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;</p> <p><b>d-bis</b> l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'<b>articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>;</p> <p>e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p> <p>4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'<b>articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.</p>	<p>dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;</p> <p><b>b)</b> gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b> non soggetti passivi d'imposta;</p> <p><b>c)</b> l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera <b>b)</b> di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;</p> <p><b>d)</b> l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'<b>articolo 56, lettera c)</b>.</p> <p>e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p> <p>4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'<b>articolo 36, comma 1, lettera d) del presente testo unico</b>; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>4-bis.</b> Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema.</p> <p><b>5.</b> Non costituiscono acquisti <b>intra comunitari</b>:</p> <p>a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, <b>rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,</b> se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;</p> <p><b>N.d.r. Alla lettera a) è stato aggiornato il riferimento al codice doganale dell'Unione Europea.</b></p> <p>b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;</p> <p>c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, <b>lettera c),</b> dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma <b>dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto</b> che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti <b>intra comunitari</b> e degli acquisti di cui all'<b>articolo 40, comma 3, del presente decreto,</b> effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;</p> <p><b>c-bis)</b> l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un</p>	<p><b>5.</b> Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema.</p> <p><b>6.</b> Non costituiscono acquisti <b>intra unionali</b>:</p> <p>a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi <b>del Regolamento dell'Unione europea 9 ottobre 2013, n. 952,</b> se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;</p> <p>b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;</p> <p>c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, <b>lettera b),</b> dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma <b>dell'articolo 84, comma 2,</b> e dai produttori agricoli di cui <b>all'articolo 107</b> che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti <b>intra unionali</b> e degli acquisti di cui all'<b>articolo 20, comma 3,</b> effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;</p> <p><b>d)</b> l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'<b>articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</b></p> <p><b>d)</b> gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.</p> <p><b>6.</b> La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti <b>intracomunitari</b>, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal <b>1 gennaio</b> dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'<b>articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.</p> <p><b>7.</b> L'imposta non è dovuta per l'acquisto <b>intracomunitario</b> nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'<b>articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, assoggettati all'imposta per gli acquisti <b>intracomunitari</b> effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.</p> <p><b>8.</b> Si considerano effettuati in proprio gli acquisti <b>intracomunitari</b> da parte di commissionari senza rappresentanza.</p>	<p>tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'<b>articolo 19, comma 3;</b></p> <p><b>e)</b> gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.</p> <p><b>7.</b> La disposizione di cui al comma 6, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti <b>intraunionali</b>, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal <b>1° gennaio</b> dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b>, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.</p> <p><b>8.</b> L'imposta non è dovuta per l'acquisto <b>intraunionale</b> nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b>, assoggettati all'imposta per gli acquisti <b>intraunionali</b> effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.</p> <p><b>9.</b> Si considerano effettuati in proprio gli acquisti <b>intraunionali</b> da parte di commissionari senza rappresentanza.</p>
<p>Articolo 38-bis Definizione di vendite a distanza</p>	<p>Articolo 5 (L) (ex articolo 38-bis del D.L. n. 331 del 1993) Definizione di vendite a distanza</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Per vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'<b>articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti <b>intracomunitari</b> e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.</p> <p>2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'<b>articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti <b>intracomunitari</b> e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:  a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;  b) alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.</p> <p>4. Per le cessioni di cui all'<b>articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p>	<p>1. Per vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'<b>articolo 43</b>, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti <b>intraunionali</b> e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.</p> <p>2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'<b>articolo 43</b>, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti <b>intraunionali</b> e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:  a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;  b) alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.</p> <p>4. Per le cessioni di cui all'<b>articolo 3</b> la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p>
<p>Articolo 38-ter  Acquisti <b>intracomunitari</b> in regime cosiddetto di "call-off stock"</p> <p>1. In deroga all'<b>articolo 38, comma 3, lettera b)</b>, il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa</p>	<p>Articolo 6 (L)  (ex articolo 38-ter del D.L. n. 331 del 1993)  Acquisti <b>intraunionali</b> in regime cosiddetto di "call-off stock"</p> <p>1. In deroga all'<b>articolo 4, comma 3, lettera a)</b>, il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto <b>intracomunitario</b> se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;</p> <p>b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;</p> <p>c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.</p> <p>2. L'acquisto <b>intracomunitario</b>, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto <b>intracomunitario</b> ai sensi dell'<b>articolo 38, comma 3, lettera b)</b>:</p> <p>a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;</p> <p>c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;</p> <p>e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.</p> <p>4. Non si realizza alcun acquisto <b>intracomunitario</b> in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello</p>	<p>da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto <b>intraunionale</b> se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;</p> <p>b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;</p> <p>c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.</p> <p>2. L'acquisto <b>intraunionale</b>, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto <b>intraunionale</b> ai sensi dell'<b>articolo 4, comma 3, lettera a)</b>:</p> <p>a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;</p> <p>c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;</p> <p>e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.</p> <p>4. Non si realizza alcun acquisto <b>intraunionale</b> in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'<b>articolo 50, comma 5-bis</b>.</p> <p>5. L'acquisto <b>intracomunitario</b> è effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'<b>articolo 50, comma 5-bis</b>.</p>	<p>Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'<b>articolo 82, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>5. L'acquisto <b>intraunionale</b> è effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'<b>articolo 85, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p>
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center">Articolo 3 Prestazioni di servizi</p> <p>Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.</p> <p>Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;</li> <li>2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;</li> <li>3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di</li> </ol>	<p align="center"><b>Articolo 7 (L) (R)</b></p> <p align="center">(ex articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972; articolo 5, comma 2, del D.L. n. 953 del 1982; articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 331 del 1993; articolo 32-quinquies, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019; articolo 10, comma 1, del D.L. n. 315 del 2004; articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988; articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000; articolo 13, comma 9, del D.P.R. n. 254 del 2006; art. 228, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006)</p> <p align="center">Prestazioni di servizi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.</li> <li>2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;</li> <li>2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;</li> <li>3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di</li> </ol> </li> </ol>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;</p> <p>4) le somministrazioni di alimenti e bevande;</p> <p>5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.</p> <p>Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'articolo 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. <b>N.d.r. L'articolo 89, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto, a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117 del 2017, la seguente modifica al terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972: "all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;".</b></p> <p>Non sono considerate prestazioni di servizi:</p> <p>a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;</p>	<p>credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;</p> <p>4) le somministrazioni di alimenti e bevande;</p> <p>5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.</p> <p>3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'articolo 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.</p> <p>4. Non sono considerate prestazioni di servizi:</p> <p>a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) i prestiti obbligazionari;</p> <p>c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del <b>terzo comma dell'articolo 2</b>;</p> <p>d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere <b>e)</b> ed <b>f)</b> del <b>terzo comma dell'articolo 2</b>;</p> <p>e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;</p> <p>f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;</p> <p><i>g) LETTERA SOPPRESSA DALL'ARTICOLO 34, COMMA 3, LETTERA C), DEL D.L. N. 69 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 154 DEL 1989;</i></p> <p><b>h)</b> le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del <b>secondo comma dell'articolo 2</b> e quelle dei mandatari di cui al <b>terzo comma</b> del presente articolo.</p> <p>Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente <b>decreto</b>, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con <b>decreto del Ministro delle finanze</b>:</p> <p>a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;</p> <p>b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;</p> <p>c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;</p> <p>d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.</p> <p>Le disposizioni del primo periodo del <b>terzo comma</b> non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:</p> <p>a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'<b>articolo 19-bis1</b>;</p> <p>b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche</p>	<p>b) i prestiti obbligazionari;</p> <p>c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del <b>comma 3 dell'articolo 2</b>;</p> <p>d) i conferimenti e i passaggi di cui alla lettera <b>e)</b> del <b>comma 3 dell'articolo 2</b>;</p> <p>e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;</p> <p>f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;</p> <p><b>g)</b> le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del <b>comma 2 dell'articolo 2</b> e quelle dei mandatari di cui al <b>comma 3 del presente articolo</b>;</p> <p><b>5.</b> Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente <b>testo unico</b>, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b>:</p> <p>a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;</p> <p>b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;</p> <p>c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;</p> <p>d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.</p> <p><b>6.</b> Le disposizioni del primo periodo del <b>comma 3</b> non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:</p> <p>a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'<b>articolo 88</b>;</p> <p>b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui <b>all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.</b></p> <p><b>Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53</b> <i>“Misure in materia tributaria”</i></p> <p>Articolo 5</p> <p><b>2.</b> I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e <b>dalla Cassa per il Mezzogiorno</b> non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile. <b>N.d.r. La Cassa per il Mezzogiorno è stata soppressa con D.P.R. 6 agosto 1984.</b></p> <p><b>Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157</b> <i>“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”</i></p> <p>Articolo 32-quinquies</p> <p><b>1.</b> Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.</p> <p><b>2.</b> Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p> <p><b>N.d.r. comma non ricondotto nel testo unico in</b></p>	<p>finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui <b>all'articolo 84, comma 4, secondo periodo.</b></p> <p><b>7.</b> I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.</p> <p><b>8.</b> Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.</p>

**quanto norma di copertura finanziaria.****Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21**

*“Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari”*

## Articolo 10

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati **a decorrere dal 26 dicembre 2004** dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

**N.d.r. In ragione del tempo trascorso è eliminato il riferimento alla decorrenza.**

**Legge 11 marzo 1988, n. 67**

*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”*

## Articolo 8

(...)

**35.** Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

**Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*

## Articolo 80

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta

**9.** Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

**10.** Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.</p> <p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254</b>  <i>“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private”</i></p> <p>Articolo 13</p> <p><b>9.</b> Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.</p> <p><b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>  Norme in materia ambientale</p> <p>Articolo 228  Pneumatici fuori uso</p> <p>(...)</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. <b>Detto contributo</b>, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per</p>	<p><b>11.</b> Le somme che l'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare ai sensi dell'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi della disposizione di cui al comma 10.</p> <p><b>12.</b> Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto <b>di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.</b></p> <p><b>13.</b> Il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.</p> <p><b>N.d.r. Comma 2 così modificato dall'articolo 8-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b> Articolo 66</p> <p><b>9-bis.</b> I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi.</p>	<p>commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.</p> <p><b>14.</b> I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b> Articolo 67 Importazioni</p> <p>1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della <b>Comunità</b> medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla <b>Comunità</b> a norma dell'<b>articolo 7</b>:</p> <p>a) le operazioni di immissione in libera pratica;</p> <p>b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'<b>articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;</b></p> <p>c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni <b>della Comunità economica europea</b>, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;</p> <p>d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 (L) (ex articolo 67 del D.P.R. n. 633 del 1972) Importazioni</p> <p>1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio <b>dell'Unione europea</b> e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della <b>Unione</b> medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall'<b>Unione europea</b> a norma dell'<b>articolo 18</b>:</p> <p>a) le operazioni di immissione in libera pratica;</p> <p>b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'<b>articolo 223, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;</b></p> <p>c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni <b>dell'Unione europea</b>, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;</p> <p>d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;</p> <p>e) <i>LETTERA ABROGATA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28.</i></p> <p>2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della <b>Comunità economica europea</b> e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della <b>Comunità</b> medesima.</p> <p><b>2-bis.</b> Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'<b>allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993</b>, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.</p> <p><b>2-ter.</b> Per fruire della sospensione di cui al <b>comma 2-bis</b> l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione.</p>	<p>Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;</p> <p>2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della <b>Unione europea</b> e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della <b>Unione</b> medesima.</p> <p><b>3.</b> Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'<b>articolo 220 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e all'allegato n. 71-03 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015</b>, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.</p> <p><b>4.</b> Per fruire della sospensione di cui al <b>comma 3</b> l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Esercizio di imprese</p> <p>1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.</p> <p>2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 (L) (ex articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972; articolo 19, comma 4, della legge n. 675 del 1977; articolo 1, comma 14, del D.L. n. 417 del 1991; articolo 36, comma 19-bis, del D.L. n. 331 del 1993; articolo 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006; articolo 1, comma 267, della legge n. 244 del 2007; articolo 8, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 351 del 2001; articolo 32, comma 3, e art. 38, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010; articolo 13, comma 48, del D.L. n. 269 del 2003) Esercizio di imprese</p> <p>1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.</p> <p>2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;</p> <p>2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.</p> <p>3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.</p> <p>4. Per gli enti indicati al n. 2) del <b>secondo comma</b>, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.</p> <p><b>N.d.r. L'articolo 5, comma 15-quater, lettera a), n. 1), del D.L. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, ha previsto la seguente modifica al quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972: "1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse;". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.</b></p>	<p>1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'articolo 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;</p> <p>2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.</p> <p>3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.</p> <p>4. Per gli enti indicati al n. 2) del <b>comma 2</b>, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:</p> <p>a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;</p> <p>b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;</p> <p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p> <p>d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;</p> <p>e) trasporto e deposito di merci;</p> <p>f) trasporto di persone;</p> <p>g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;</p> <p>h) servizi portuali e aeroportuali;</p> <p>i) pubblicità commerciale;</p> <p>l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al <b>secondo comma</b>:</p>	<p>5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:</p> <p>a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;</p> <p>b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;</p> <p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p> <p>d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;</p> <p>e) trasporto e deposito di merci;</p> <p>f) trasporto di persone;</p> <p>g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;</p> <p>h) servizi portuali e aeroportuali;</p> <p>i) pubblicità commerciale;</p> <p>l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al <b>comma 2</b>:</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;</p> <p>b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.</p> <p><b>N.d.r. L'articolo 5, comma 15-quater, lettera a), n. 2), del D.L. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, ha previsto la seguente modifica al quinto comma del D.P.R. n. 633 del 1972: "2) al quinto comma, le parole: «, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati» nonché le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse;". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 12 agosto 1977, n. 675</b>  <i>"Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore"</i>  Articolo 19</p> <p>4. L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche</p>	<p>a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;</p> <p>b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.</p> <p><b>6.</b> L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma <b>del presente articolo</b>, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66</b>  <i>“Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>14.</b> La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al <b>numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. <b>Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 Modificazione di talune aliquote</p> <p><b>19-bis.</b> Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. <b>Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita</b></p>	<p>esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma <b>dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675</b>, non costituisce attività commerciale agli effetti <b>del presente articolo nonché dell'articolo 72 del testo unico delle imposte sui redditi.</b></p> <p><b>7.</b> La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al <b>numero 127-quinquies della tabella A, parte terza, allegata al presente testo unico</b>, si applica agli immobili indicati <b>nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285</b>, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><b>8.</b> Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p> <p><b>N.d.r. Il secondo periodo del comma 19-bis non è ricondotto in quanto non attuale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 296 del 2006</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>993.</b> Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>267.</b> Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p><b>N.d.r. A decorrere dal 1° luglio 2024 l'articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato per effetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, lettera b) del D.L. n. 51 del 2023, come convertito dalla legge n. 87 del 2023, e successive modificazioni.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p><b>6.</b> Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della</p>	<p><b>9.</b> Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.</p> <p><b>10.</b> Le attività svolte dai “gruppi di acquisto solidale” di cui al comma 266 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al presente testo unico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p><b>11.</b> Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.</p> <p><b>7.</b> Le disposizioni di cui ai <b>commi quarto</b>, secondo periodo, e <b>sesto</b> si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:</p> <p>a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;</p> <p>b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito <b>l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</b>, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo <b>2532</b>, secondo comma, del codice civile, <b>(N.d.r. L'articolo 2532 del codice civile corrisponde attualmente all'articolo 2538 dello stesso codice)</b> sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1°</p>	<p>lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.</p> <p><b>12.</b> Le disposizioni di cui <b>al comma 4</b>, secondo periodo, e <b>11</b> si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:</p> <p>a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;</p> <p>b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito <b>il Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo <b>2538</b>, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo <b>2538</b>, ultimo comma, del codice civile e</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo <b>2532</b>, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p> <p><b>8.</b> Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del <b>settimo comma</b> non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.</p> <p><b>N.d.r. L'articolo 5, comma 15-quater, lettera a), n. 3), del D.L. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, ha previsto l'abrogazione dei commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale abrogazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.</b></p> <p>9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo <b>111-bis [ora 149] del Testo unico delle imposte sui redditi</b>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica <b>22 dicembre 1986, n. 917</b>, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410</b></p> <p><i>“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”</i></p> <p>Articolo 8</p> <p><b>1.</b> La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede</p>	<p>sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p> <p><b>13.</b> Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del <b>comma 12</b> non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.</p> <p><b>14.</b> Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo <b>187 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><b>15.</b> La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal <b>presente testo unico nonché dal testo unico adempimenti e accertamento e dal testo unico versamenti e riscossione</b>, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'<b>articolo 19 del citato decreto</b>. Ai fini dell'<b>articolo 38-bis del medesimo decreto</b>, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.</p> <p><b>1-bis.</b> Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'<b>articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti <b>nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990.</b> La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004.</p> <p><b>N.d.r. l'ultimo periodo del presente comma non è attuale.</b></p> <p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</b>  <i>"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"</i></p> <p>Articolo 32</p> <p>(...)</p> <p><b>3. Le disposizioni degli articoli (...), 8 e (...) del decreto-</b></p>	<p>versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'<b>articolo 84 del presente testo unico</b>. <b>Ai fini dell'articolo 112 del testo unico versamenti e riscossione</b>, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.</p> <p><b>16.</b> Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'<b>articolo 2, comma 3, lettera b)</b>, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti <b>nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, nell'articolo 53, comma 2 del medesimo testo unico e nell'articolo 4 della tariffa allegata concernente le imposte ipotecaria e catastale.</b></p> <p><b>17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 trovano</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:</p> <p>a) Stato o ente pubblico;</p> <p>b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;</p> <p>c) Forme di previdenza complementare, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 nonché enti di previdenza obbligatoria;</p> <p>d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;</p> <p>e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;</p> <p>f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;</p> <p>h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 78 del 2010</b> Articolo 38</p> <p>(...)</p> <p>11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.</p> <p><b>Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</b></p>	<p><b>applicazione per le fattispecie disciplinate dall'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b></p> <p><b>18. La disposizione di cui al comma 16 si applica agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”</i></p> <p>Articolo 13</p> <p><b>48.</b> Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.</p>	<p><b>19.</b> Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi <b>di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.</b></p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 5 Esercizio di arti e professioni</p> <p>Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.</p> <p>Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 50, comma 1, lettera c)-bis del d.P.R. n. 917 del 1986], nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49 [ora art. 53], comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.</p>	<p>Articolo 10 (L) (ex articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972) Esercizio di arti e professioni</p> <p>1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.</p> <p>2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.</p>
	<p><b>Capo II</b> <b>Esigibilità dell'imposta</b></p>
<p>Articolo 6 Effettuazione delle operazioni</p>	<p>Articolo 11 (L) (ex articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'articolo 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.</p> <p>In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:</p> <p>a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;</p> <p>b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'articolo 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;</p> <p>c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'articolo 2, all'atto del prelievo dei beni;</p> <p>d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;</p> <p><b>d-bis)</b> per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;</p> <p>d-ter) LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 417, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, n. 66.</p> <p>Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'<b>articolo 3, terzo comma,</b> primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.</p> <p>Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.</p> <p>L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Effettuazione delle operazioni</b></p> <p>1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'articolo 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.</p> <p>2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:</p> <p>a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;</p> <p>b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'articolo 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;</p> <p>c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'articolo 2, all'atto del prelievo dei beni;</p> <p>d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;</p> <p><b>e)</b> per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;</p> <p>3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'<b>articolo 7, comma 3,</b> primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.</p> <p>4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.</p> <p>5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

<p>cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti <b>nel titolo secondo</b>. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al <b>quarto comma dell'articolo 4</b>, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'<b>articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (N.d.r. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 267 del 2000)</b>, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'<b>articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)</b>, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.</p> <p>In deroga <b>al terzo e al quarto comma</b>, le prestazioni di servizi di cui all'<b>articolo 7-ter</b>, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli <b>7-quater e 7-quinquies</b>, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.</p> <p>In deroga <b>al primo e al quarto comma</b>, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'<b>articolo 2-bis</b>, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in</p>	<p>cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti <b>nei titoli I e III del testo unico versamenti e riscossione</b>. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al <b>comma 4 dell'articolo 9</b>, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'<b>articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b>, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'<b>articolo 56, comma 4, terzo periodo, lettera b) del testo unico adempimenti e accertamento</b> l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.</p> <p>6. In deroga <b>ai commi 3 e 4</b>, le prestazioni di servizi di cui all'<b>articolo 21</b>, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli <b>22 e 24</b>, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.</p> <p>7. In deroga <b>ai commi 1 e 4</b>, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'<b>articolo 3</b>, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il</p>
--	---

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cui è accettato il pagamento del corrispettivo.</p>	<p>pagamento del corrispettivo.</p>
<p align="center"><b>Legge 23 agosto 2004, n. 239</b>  <i>“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”</i></p> <p align="center">Articolo 1</p> <p><b>38.</b> Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'<b>articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del <b>quarto comma</b> del medesimo <b>articolo 6</b>.</p> <p><b>39.</b> Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'<b>articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.  (...) </p> <p><b>50.</b> Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'<b>articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del <b>quarto comma</b> del medesimo <b>articolo 6</b>.</p>	<p align="center">Articolo 12 (L)  (ex articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge n. 239 del 2004)</p> <p align="center"><b>Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale</b></p> <p><b>1.</b> Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'<b>articolo 11 del presente testo unico, all'atto del pagamento del corrispettivo</b>, salvo il disposto del <b>comma 4</b> del medesimo <b>articolo 8</b>.</p> <p><b>2.</b> Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'<b>articolo 76 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.</p> <p><b>3.</b> Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'<b>articolo 11 del presente testo unico</b>, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del <b>comma 4</b> del medesimo <b>articolo 8</b>.</p>
<p align="center"><b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134</b>  <i>“Misure urgenti per la crescita del Paese”</i></p> <p align="center">Articolo 32-bis</p>	<p align="center">Articolo 13 (L)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa</p> <p>1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.</p> <p>2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.</p> <p>5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p> <p>6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede</p>	<p>(ex articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 2012)</p> <p>Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa</p> <p>1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.</p> <p>2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.</p> <p>5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, resta abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p> <p>6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p> <p>7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p> <p>7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center">Articolo 6-bis Definizione di buono-corrispettivo</p> <p>1. Ai fini del presente <b>decreto</b>, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.</p>	<p align="center">Articolo 14 (L) (ex articolo 6-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) Definizione di buono-corrispettivo</p> <p>1. Ai fini del presente <b>testo unico</b>, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.</p>
<p align="center">Articolo 6-ter Buono corrispettivo monouso</p> <p>1. Un buono-corrispettivo di cui all'<b>articolo 6-bis</b> si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.</p>	<p align="center">Articolo 15 (L) (ex articolo 6-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Buono corrispettivo monouso</p> <p>1. Un buono-corrispettivo di cui all'<b>articolo 14</b> si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.</p>
<p align="center">Articolo 6-quater Buono-corrispettivo multiuso</p>	<p align="center">Articolo 16 (L) (ex articolo 6-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) Buono-corrispettivo multiuso</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Un buono-corrispettivo di cui all'<b>articolo 6-bis</b> si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'<b>articolo 6</b> assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.</p> <p>4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.</p>	<p>1. Un buono-corrispettivo di cui all'<b>articolo 14</b> si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.</p> <p>2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p> <p>3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'<b>articolo 11</b> assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.</p> <p>4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 39 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti <b>intracomunitari</b></p> <p>1. Le cessioni <b>intracomunitarie</b> e gli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (L) (ex articolo 39 del D.L. n. 331 del 1993) Effettuazione delle cessioni e degli acquisti <b>intraunionali</b></p> <p>1. Le cessioni <b>intraunionali</b> e gli acquisti <b>intraunionali</b> di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'<b>articolo 50, comma 5</b>.</p> <p>2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione <b>intra-comunitaria</b> la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.</p> <p>3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'<b>articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra-comunitari</b> di cui all'<b>articolo 38, commi 2 e 3</b>, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.</p>	<p>operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'<b>articolo 85, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione <b>intraunionale</b> la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.</p> <p>3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'<b>articolo 28, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali</b> di cui all'<b>articolo 4, commi 2 e 3</b>, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.</p>
	<p><b>Capo III</b> <b>Territorialità</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Territorialità dell'imposta – Definizioni</p> <p>1. Agli effetti del presente <b>decreto</b>:</p> <p>a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;</p> <p>b) per "<b>Comunità</b>" o "territorio della <b>Comunità</b>" (<b>N.d.r. In base all'articolo 8, comma 2, lettera o), della legge n. 217 del 2011 tutti i richiami alla «Comunità» o alla «Comunità europea» o alla «Comunità economica europea» ovvero alle «Comunità europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunità europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»</b>) si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;</li> <li>2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;</li> <li>3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</li> <li>4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;</li> <li>5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 (<b>L</b>) (ex articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972) Territorialità dell'imposta – Definizioni</p> <p>1. Agli effetti del presente <b>testo unico</b>:</p> <p>a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;</p> <p>b) per "<b>Unione europea</b>" o "territorio della <b>Unione europea</b>" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;</li> <li>2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;</li> <li>3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</li> <li>4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;</li> <li>5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;</li> </ol>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>6) le isole Anglo-Normanne;</p> <p><b>N.d.r. A seguito dell'entrata in vigore della Brexit tale numero è superfluo.</b></p> <p>c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;</p> <p><b>N.d.r. Alla luce dell'uscita del Regno Unito dalla UE tale lettera è stata aggiornata.</b></p> <p>d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;</p> <p>e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri" è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;</p> <p>f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;</p> <p>g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.</p>	<p>c) il Principato di Monaco e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e della Repubblica di Cipro;</p> <p>d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;</p> <p>e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Unione europea", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Unione europea tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri" è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Unione Europea, eventualmente dopo uno scalo fuori della Unione europea; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Unione europea, per passeggeri imbarcati nella Unione europea, eventualmente prima di uno scalo fuori della Unione europea; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;</p> <p>f) per "trasporto intraunionale di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;</p> <p>g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.</p>
<p>Articolo 7-bis Territorialità – Cessioni di beni</p>	<p>Articolo 19 (L) (ex articolo 7-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, <b>comunitari</b> o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.</p> <p>2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della <b>Comunità</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.</p> <p>3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;</p> <p>b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Territorialità – Cessioni di beni</b></p> <p>1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, <b>unionali</b> o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.</p> <p>2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della <b>Unione europea</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.</p> <p>3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;</p> <p>b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p style="text-align: center;">Territorialità delle operazioni <b>intracomunitarie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 40 del D.L. n. 331 del 1993)</p> <p style="text-align: center;">Territorialità delle operazioni <b>intraunionali</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Gli acquisti <b>intracomunitari</b> sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi <b>degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea</b>, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.</p> <p>2. L'acquisto <b>intracomunitario</b> si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto <b>intracomunitario</b> di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti <b>intracomunitari</b> e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.</p> <p>3. In deroga all'<b>articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, le vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'<b>articolo 7-octies, comma 2, lettera b)</b>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</p> <p>c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p><b>4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</b></p> <p><b>4-ter.</b> Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel</p>	<p>1. Gli acquisti <b>intraunionali</b> sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi <b>dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea</b>, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.</p> <p>2. L'acquisto <b>intraunionale</b> si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto <b>intraunionale</b> di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti <b>intraunionali</b> e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.</p> <p>3. In deroga all'<b>articolo 19</b>, le vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'<b>articolo 27, comma 2, lettera b)</b> e delle vendite a distanza <b>intraunionali</b> nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</p> <p>c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p><b>5.</b> Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'<b>articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p> <p>5. <i>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</i></p> <p>6. <i>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</i></p> <p>7. <i>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</i></p> <p>8. <i>COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88.</i></p> <p>9. <i>COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</i></p>	<p>territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'<b>articolo 118</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7-ter Territorialità – Prestazioni di servizi</p> <p>1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;</p> <p>b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:</p> <p>a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;</p> <p>b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 4, quarto comma</b>, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;</p> <p>c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 (L)</b> (ex articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Territorialità – Prestazioni di servizi</p> <p>1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;</p> <p>b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:</p> <p>a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;</p> <p>b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b>, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;</p> <p>c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7-quater Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 7-ter</b>,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22 (L)</b> (ex articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 21, comma</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>comma 1</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;</p> <p>b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;</p> <p>c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;</p> <p>d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della <b>Comunità</b>, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;</p> <p>e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della <b>Comunità</b>. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della <b>Comunità</b> e sono utilizzati nel territorio dello Stato.</p>	<p><b>1</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:</p> <p>a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;</p> <p>b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;</p> <p>c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;</p> <p>d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della <b>Unione europea</b>, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;</p> <p>e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della <b>Unione europea</b>. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della <b>Unione europea</b> e sono utilizzati nel territorio dello Stato.</p>
<p align="center"><b>Legge 27 dicembre 2019, n. 160</b>  <i>“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”</i></p> <p align="center">Articolo 1</p> <p><b>725.</b> Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della</p>	<p align="center"><b>Articolo 23 (L)</b>  (ex articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160 del 2019)</p> <p align="center">Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto</p> <p><b>1.</b> Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. <b>N.d.r. In base alla predetta norma, l'Agenzia delle entrate ha emanato due provvedimenti (n. 341339 del 29 ottobre 2020 e n. 234483 del 15 giugno 2020).</b></p> <p>726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.</p>	<p>prestazione dei servizi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), e all'articolo 25, comma 1, lettera f), del presente testo unico, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.</p> <p><b>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano</b> alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 7-quinquies Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:</p> <p>a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;</p> <p>b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</p>	<p>Articolo 24 (L) (ex articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972) Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1:</p> <p>a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;</p> <p>b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-sexies</b></p> <p style="text-align: center;">Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 7-ter, comma 1, lettera b)</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:</p> <p>a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;</p> <p>b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto <b>intracomunitario</b>, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;</p> <p>c) le prestazioni di trasporto <b>intracomunitario</b> di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;</p> <p>d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;</p> <p>e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della <b>Comunità</b>. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della <b>Comunità</b> si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;</p> <p><b>e-bis)</b> le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della <b>Comunità</b>. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della <b>Comunità</b> ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972; art. 1, commi 710 e 711, della legge n. 178 del 2020)</p> <p style="text-align: center;">Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 21, comma 1, lettera b)</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:</p> <p>a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;</p> <p>b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto <b>intraunionale</b>, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;</p> <p>c) le prestazioni di trasporto <b>intraunionale</b> di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;</p> <p>d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;</p> <p>e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della <b>Unione europea</b>. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della <b>Unione europea</b> si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;</p> <p><b>f)</b> le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della <b>Unione europea</b>. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della <b>Unione europea</b> ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>  <i>“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>710.</b> La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'<b>articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'<b>articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore</p>	<p><b>2.</b> La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi <b>del comma 1, lettera f)</b>, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'<b>articolo 76 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.</p> <p><b>711.</b> Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.</p>	<p>servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.</p> <p><b>3.</b> Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36 del presente testo unico, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 708 e 709, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al comma 2 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7-septies</p> <p style="text-align: center;">Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della <b>Comunità</b></p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della <b>Comunità</b>:</p> <p>a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);</p> <p>b) le prestazioni pubblicitarie;</p> <p>c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;</p> <p>d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;</p> <p>e) la messa a disposizione del personale;</p> <p>f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;</p> <p>g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p style="text-align: center;">Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della <b>Unione europea</b></p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della <b>Unione europea</b>:</p> <p>a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, comma 2, numero 2);</p> <p>b) le prestazioni pubblicitarie;</p> <p>c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;</p> <p>d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;</p> <p>e) la messa a disposizione del personale;</p> <p>f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;</p> <p>g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;</p> <p>h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42;</p> <p>i) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42;</p> <p><b>l)</b> le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.</p>	<p>connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;</p> <p><b>h)</b> le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-octies</b></p> <p>Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 7-ter, comma 1, lettera b)</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:</p> <p>a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;</p> <p>b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.</p> <p>2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni nell'Unione europea, di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27 (L)</b></p> <p>(ex articolo 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi</p> <p>1. In deroga a quanto stabilito dall'<b>articolo 21, comma 1, lettera b)</b>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:</p> <p>a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;</p> <p>b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.</p> <p>2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni nell'Unione europea, di cui all'<b>articolo 5, commi 1 e 3</b>, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>è superato;</p> <p>c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni nell'Unione europea di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</p> <p>c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.</p> <p>4. L'opzione di cui al comma 3 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.</p>	<p>c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni nell'Unione europea di cui all'<b>articolo 5, commi 1 e 3</b>, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</p> <p>c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.</p> <p>4. L'opzione di cui al comma 3 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.</p>
	<p><b>Capo IV</b> <b>Operazioni non imponibili</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 41 Cessioni <b>intracomunitarie</b> non imponibili</p> <p>1. Costituiscono cessioni non imponibili:</p> <p>a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'<b>articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 (L) (ex articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993) Cessioni <b>intraunionali</b> non imponibili</p> <p>1. Costituiscono cessioni non imponibili:</p> <p>a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'<b>articolo 9, comma 4</b>, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'<b>articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto</b>, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti <b>intracomunitari</b> effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità <b>degli articoli 6 e 8 del presente decreto</b>;</p> <p>b) le vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'<b>articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e delle vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;</p> <p><b>b-bis)</b> le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;</p> <p><b>c)</b> le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.</p> <p>2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):</p> <p>a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28;</p> <p><b>b)</b> le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'<b>articolo 38, comma 4</b>, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;</p>	<p>nell'<b>articolo 4, comma 6, lettera c)</b>, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti <b>intraunionali</b> effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa ; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità <b>alle disposizioni sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa</b>;</p> <p>b) le vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'<b>articolo 27, comma 3</b>, e delle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;</p> <p><b>c)</b> le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;</p> <p><b>d)</b> le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.</p> <p>2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):</p> <p><b>a)</b> le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'<b>articolo 4, comma 4</b>, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>c)</b> l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo <b>comma 3</b> di beni ivi esistenti.</p> <p><b>2-bis.</b> Non costituiscono cessioni <b>intracomunitarie</b> le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.</p> <p><b>2-ter.</b> Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'<b>articolo 50</b>, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.</p> <p><b>3.</b> La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'<b>articolo 38, comma 5</b>, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.</p> <p><b>4.</b> Agli effetti del secondo comma degli <b>articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.</p>	<p><b>b)</b> l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo <b>comma 5</b> di beni ivi esistenti.</p> <p><b>3.</b> Non costituiscono cessioni <b>intraunionali</b> le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.</p> <p><b>4.</b> Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'<b>articolo 85, comma 6, del testo unico adempimenti e accertamento</b> o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.</p> <p><b>5.</b> La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'<b>articolo 4, comma 6</b>, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.</p> <p><b>6.</b> Agli effetti del secondo comma degli <b>articoli 32, 36 e 38</b>, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 41-bis</p> <p style="text-align: center;">Cessioni <b>intracomunitarie</b> in regime cosiddetto di "call-off stock"</p> <p>1. In deroga all'<b>articolo 41, comma 2, lettera c)</b>, il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 41-bis del D.L. n. 331 del 1993)</p> <p style="text-align: center;">Cessioni <b>intraunionali</b> in regime cosiddetto di "call-off stock"</p> <p>1. In deroga all'<b>articolo 28, comma 2, lettera b)</b>, il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>intra-comunitaria</b> ai sensi dell'<b>articolo 41, comma 1, lettera a)</b>, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;</p> <p>b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;</p> <p>c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;</p> <p>d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'<b>articolo 50, comma 5-bis</b>, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'<b>articolo 50, comma 6</b>, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.</p> <p>2. La cessione <b>intra-comunitaria</b> è effettuata ai sensi del comma 1 se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.</p> <p>3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'<b>articolo 41, comma 2, lettera c)</b>:</p> <p>a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;</p> <p>c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario</p>	<p><b>intra-unione</b> ai sensi dell'<b>articolo 28, comma 1, lettera a)</b>, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;</p> <p>b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;</p> <p>c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;</p> <p>d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'<b>articolo 85, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento</b> e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'<b>articolo 85, comma 6, del medesimo testo unico</b> l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.</p> <p>2. La cessione <b>intra-unione</b> è effettuata ai sensi del comma 1 se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.</p> <p>3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'<b>articolo 28, comma 2, lettera b)</b>:</p> <p>a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;</p> <p>c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;</p> <p>e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.</p> <p>4. Non si realizza alcuna cessione <b>intra-comunitaria</b> in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'<b>articolo 50, comma 5-bis</b>.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'<b>articolo 50, comma 5-bis</b>.</p>	<p>della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;</p> <p>d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;</p> <p>e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.</p> <p>4. Non si realizza alcuna cessione <b>intraunionale</b> in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'<b>articolo 85, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'<b>articolo 85, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 58 <b>Operazioni non imponibili</b></p> <p>1. Non sono imponibili, anche agli effetti del <b>secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.</p> <p>2. <b>COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 (L) (ex articolo 58 del D.L. n. 331 del 1993) Operazioni triangolari <b>unionali</b></p> <p>1. Non sono imponibili, anche agli effetti del <b>secondo comma dell'articolo 32</b>, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41-ter</b> <b>Cessioni a catena</b></p> <p>1. Ai fini del presente articolo: a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.</p> <p>2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione <b>intracomunitaria</b> non imponibile ai sensi <b>dell'articolo 41</b> solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione <b>intracomunitaria</b> quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione <b>intracomunitaria</b>.</p> <p>3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto <b>intracomunitario</b> ai sensi dell'<b>articolo 38</b> solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto <b>intracomunitario</b> quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto <b>intracomunitario</b> e le cessioni successive.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'<b>articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31 (L)</b> <b>(ex articolo 41-ter del D.L. n. 331 del 1993)</b> <b>Cessioni a catena</b></p> <p>1. Ai fini del presente articolo: a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.</p> <p>2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione <b>intraunionale</b> non imponibile ai sensi <b>dell'articolo 28</b> solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione <b>intraunionale</b> quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione <b>intraunionale</b>.</p> <p>3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto <b>intraunionale</b> ai sensi dell'<b>articolo 4</b> solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto <b>intraunionale</b> quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto <b>intraunionale</b> e le cessioni successive.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'<b>articolo 3</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b> Articolo 8</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32 (L)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Cessioni all'esportazione</p> <p>Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:</p> <p>a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della <b>Comunità economica europea</b>, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare <b>da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).</b> Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il <b>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</b></p> <p><b>N.d.r. Il riferimento alla bolla di accompagnamento non è attuale in quanto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ha previsto che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 27 settembre 1996) cessano di avere efficacia (...) le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (...)"</b></p> <p><b>N.d.r: La prova dell'esportazione è ora costituita dal messaggio elettronico "risultati di uscita" inviato dall'ufficio doganale di uscita, tramite il sistema informatico doganale AIDA, all'ufficio di esportazione ai sensi dell'articolo 333 del Regolamento UE 2015/2447 (RE). Pertanto, i riferimenti alle prove documentali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono attuali. In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. [cfr. anche Reg. UE 952/2013 (CDU) e Reg. UE 2015/2446 (RD)]. Si propone, quindi, la riformulazione del periodo alla luce della mutata disciplina.</b></p> <p><b>La vidimazione su fattura o su d.d.t. viene apposta manualmente solo per eventi eccezionali quando non</b></p>	<p style="text-align: center;">(ex articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972) Cessioni all'esportazione</p> <p>1. Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:</p> <p>a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della <b>Unione europea</b>, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare <b>dalla prova di uscita doganale.</b> Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del <b>Ministro dell'Economia e delle finanze</b>, di concerto con il <b>Ministro delle Imprese e del made in Italy;</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sia possibile utilizzare il sistema Export Control System (ECS).</p> <p><b>N.d.r:</b> Come chiarito da Poste Italiane s.p.a., sul proprio sito istituzionale, <i>“Per le spedizioni B2B il cui valore è inferiore a € 1.000,00, per tutte le spedizioni business to consumer (B2C) e per le merci che per loro natura non richiedono formalità doganali specifiche, il timbro Guller apposto sulla documentazione di scorta delle merci (Lettera di Vettura, CN23, fattura) varrà come prova dell'avvenuta esportazione ai fini IVA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 22/1/1977. A questo fanno eccezione le spedizioni con Poste Delivery International Express e Poste Deliverybox International Express, per le quali la prova di esportazione sarà fornita tramite comunicazione MRN per qualsiasi valore.”</i></p> <p>b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della <b>Comunità economica europea</b> entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della <b>Comunità economica europea</b>; l'esportazione deve risultare <b>da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale</b> o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;</p> <p><b>N.d.r. In ragione della mutata disciplina illustrata nel precedente n.d.r. si dovrebbe riformulare anche il riferimento alla vidimazione di cui alla presente lettera b).</b></p> <p><b>b-bis)</b> le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla <b>documentazione doganale</b>;</p> <p><b>c)</b> le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni <b>intracomunitarie</b>, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.</p>	<p>b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della <b>Unione europea</b> entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della <b>Unione europea</b>; l'esportazione deve risultare <b>dalla prova di uscita doganale o</b> da vidimazione apposta dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;</p> <p><b>c)</b> le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla <b>prova di uscita doganale</b>;</p> <p><b>d)</b> le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni <b>intraunionali</b>, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le cessioni e le prestazioni di cui alla <b>lettera c)</b> sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.</p> <p>(...)</p> <p>Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del <b>terzo comma</b>, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione <b>con lettera raccomandata</b> entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della <b>Comunità</b> anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.</p>	<p>2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla <b>lettera d)</b> sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.</p> <p>3. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del <b>secondo comma</b>, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, <b>ai sensi dell'articolo 52 del testo unico adempimenti e accertamento</b> entro trenta giorni <b>all'ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente per territorio.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della <b>Unione europea</b> anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.</p>
<p align="center"><b>Legge 30 dicembre 1991, n. 413</b>  <i>“Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”</i></p> <p align="center">Articolo 13</p>	<p align="center">Articolo 33 (L)  (ex articolo 13 della legge n. 413 del 1991)  Cessioni all'esportazione - condizioni particolari di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreché l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonché sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.</p> <p><b>N.d.r.:</b> Il riferimento alla bolla di accompagnamento non è attuale in quanto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ha previsto che <i>“Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 27 settembre 1996) cessano di avere efficacia (...) le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (...).”</i></p> <p><b>N.d.r.:</b> La prova dell'esportazione è ora costituita dal messaggio elettronico <i>“risultati di uscita”</i> inviato dall'ufficio doganale di uscita, tramite il sistema informatico doganale AIDA, all'ufficio di esportazione ai sensi dell'articolo 333 del Regolamento UE 2015/2447 (RE). Pertanto, i riferimenti alle prove documentali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono attuali. In caso di esito positivo, il messaggio <i>“uscita conclusa”</i> costituisce la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. [cfr. anche Reg. UE 952/2013 (CDU) e Reg. UE 2015/2446 (RD)]. Si propone, quindi, la riformulazione del periodo alla luce della mutata disciplina.</p> <p>La vidimazione su fattura o su d.d.t. viene apposta manualmente solo per eventi eccezionali quando non sia possibile utilizzare il sistema Export Control System (ECS).</p> <p>2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi</p>	<p>applicabilità</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) <b>del comma 1 dell'articolo 32 del presente testo unico</b>, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreché l'esportazione risulti da <b>prova di uscita doganale</b>, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui <b>all'articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento</b> siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.</p> <p>2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'<b>articolo 108 del presente testo unico</b> non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui <b>al comma 1, lettera d)</b> ed al <b>comma 2 dell'articolo 32</b>, e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo 68, lettera a), del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.</p>	<p>all'articolo 56, lettera a), del presente testo unico.</p>
<p><b>Legge 18 febbraio 1997, n. 28</b>  <i>“Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2  <b>Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali</b></p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.</p> <p><b>N.d.r. Il riferimento all'articolo 40, comma 9, del D.L. n. 331 del 1993 è stato eliminato, attesa la sua abrogazione per effetto delle nuove regole di territorialità introdotte a decorrere dal 2010. L'art. 40, comma 9, è stato abrogato dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 e, pertanto, il rinvio è da considerarsi non più attuale. Non si ritiene di riproporre nel TU la parte della norma “e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni,</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34 (L)  (ex articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997)  <b>Acquisti in sospensione di imposta</b></p> <p><b>1.</b> I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni indicate alla lettera a) del medesimo articolo, registrate a norma dell'articolo 71 del testo unico adempimenti e accertamento per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.</i></p>	
<p><b>Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17</b>  <i>“Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto”</i></p> <p>Articolo 1</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla lettera <b>c)</b> del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:</p> <p>a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'<b>articolo 20 dello stesso decreto</b> ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'<b>articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;</p> <p>b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1994, N. 473.</p> <p><b>c)</b> che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a</p>	<p>Articolo 35 <b>(L)</b>  (ex articolo 1 del D.L. n. 746 del 1983)  Acquisti in sospensione di imposta – condizioni</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla lettera <b>d) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 32 del presente testo unico</b> si applicano a condizione:</p> <p>a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a), b) <b>e c)</b> dello stesso articolo <b>e delle operazioni di cui agli articoli 28, 30, 36, 38, 42, 43, 123, comma 1, e 128, comma 5, lettere e) ed f)</b> effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'<b>articolo 94</b> ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'<b>articolo 56, comma 7 del testo unico adempimenti e accertamento</b>. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;</p> <p><b>b)</b> che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.</p> <p>2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.</p> <p>3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.7 DICEMBRE 2001, N.435.</p> <p>4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.</p> <p><b>N.d.r. La formulazione del primo periodo della lettera a) è stata aggiornata con riferimento alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina del <i>plafond</i> ricavabili. Si tratta delle seguenti:</b></p> <p><b>-articolo 71, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;</b>  <b>-articolo 72, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;</b>  <b>-articolo 37, comma 1, del d.l. n. 41 del 1995;</b>  <b>-articolo 58, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993;</b>  <b>-articolo 41, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993.</b>  <b>-articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g) del d.l. n. 331 del 1993.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.</p> <p><b>N.d.r. La disposizione, formalmente vigente, non appare coerente con le modifiche intervenute nel tempo e con l'attuale articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Cfr. in tal senso circolare n. 23 del 1999.</b></p> <p>2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.</p>	<p>disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

<p><b>N.d.r. Si ritiene di non riproporre il comma 2 tenendo conto che l'articolo 1, terzo comma, del D.L. n. 746 del 1983 è stato abrogato dal D.P.R. n. 435 del 2001 e che non sussiste più l'obbligo di numerare, annotare o conservare di cui al predetto comma 2.</b></p> <p>3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.</p> <p><b>N.d.r. L'elenco dei clienti e dei fornitori è inserito nel comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 746 del 1983, che ad oggi risulta abrogato. Si propone di non riproporre il comma 3.</b></p> <p>4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera a) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo.</p> <p>2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e e), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non</p>	
--	--

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984.</p> <p>3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.</p> <p><b>N.d.r. Si tratta di disposizioni transitorie che hanno esplicato i propri effetti</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all'articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</p> <p><b>N.d.r. La presente disposizione appare pleonastica in quanto richiama delle disposizioni che già rinviano all'articolo 8, commi 2 e 3, del D.P.R n. 633 del 1972 e alla disciplina sottostante.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Legge 25 luglio 2000, n. 213</b>  <i>“Norme di adeguamento dell'attività degli  spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>e dell'interscambio internazionale delle merci"</i></p> <p>Articolo 8</p> <p>(...)</p> <p>3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata</p> <p><b>N.d.r. La presente norma è da abrogare in quanto interpretativa di una disposizione formalmente vigente ma sostanzialmente non più in vigore.</b></p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 8-bis</p> <p>Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</p> <p>Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'<b>articolo 8</b>:</p> <p>a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla <b>legge 11 febbraio 1971, n. 50</b>;</p> <p><b>N.d.r. Il riferimento alla legge n. 50 del 1971 deve essere modificato alla luce della disciplina attualmente prevista dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto). Tale ultimo D.Lgs. ha previsto, all'articolo 66, comma 1, lettera e), l'abrogazione della legge n. 50 del 1971, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del predetto D.Lgs. Con decreto interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. L'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 ha tuttavia disposto che "a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171."</b></p> <p><b>a-bis)</b> le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</p> <p><b>b)</b> le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad</p>	<p>Articolo 36 (L)</p> <p>(ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</p> <p>1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'<b>articolo 32</b>:</p> <p>a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui al <b>decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</b>;</p> <p><b>b)</b> le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</p> <p><b>c)</b> le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;</p> <p><b>c)</b> le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;</p> <p><b>d)</b> le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;</p> <p><b>e)</b> le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle <b>lettere a), a-bis), b) e c)</b>, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere <b>a), a-bis) e b)</b>;</p> <p><b>N.d.r. La lettera b) dell'articolo 8-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 fa riferimento agli "aeromobili, compresi i satelliti".</b></p> <p><b>e-bis)</b> le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera <b>e)</b> direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere <b>a), a-bis) e c)</b> e del loro carico.</p> <p>Le disposizioni del <b>secondo e terzo comma dell'articolo 8</b> si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore</p>	<p>organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;</p> <p><b>d)</b> le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;</p> <p><b>e)</b> le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;</p> <p><b>f)</b> le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle <b>lettere a), b), c) e d)</b>, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi <b>e degli aeromobili</b> di cui alle <b>lettere a), b) e c)</b>;</p> <p><b>g)</b> le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera <b>f)</b> direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere <b>a), b) e d)</b> del loro carico.</p> <p>2. Le disposizioni dei <b>commi 2 e 3 dell'articolo 32</b> si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.</p>	<p>dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge n. 28 del 1997</b> Articolo 2</p> <p>(...)</p> <p><b>4.</b> Agli effetti di cui all'<b>articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi le chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. <b>Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</b> Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 37 (L)</b> (ex articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 1997) Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione – ambito applicativo</p> <p><b>1.</b> Agli effetti di cui all'<b>articolo 36</b>, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi le chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali</p> <p>Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38 (L)</b> (ex articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 3, della legge n. 103 del 1986; ex articolo 2, della legge n. 224 del 1982) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali</p> <p>1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'<b>articolo 69</b>;</p> <p>3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'<b>articolo 69</b>;</p> <p>4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del <b>primo comma</b> dell'<b>articolo 69</b>; i servizi relativi alle operazioni doganali;</p> <p><b>4-bis)</b> i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'<b>articolo 69</b> del <b>presente decreto</b> e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;</p> <p><b>5)</b> i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del <b>primo comma</b> dell'<b>articolo 69</b>;</p> <p><b>6)</b> i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;</p> <p><b>7)</b> i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della <b>Comunità</b>; le cessioni di licenze all'esportazione;</p> <p><b>7-bis)</b> i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'<b>articolo 74-ter</b>, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della <b>Comunità economica europea</b>;</p> <p><b>8)</b> le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'<b>articolo 152, primo comma, del</b></p>	<p>2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'<b>articolo 66</b>;</p> <p>3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'<b>articolo 66</b>;</p> <p>4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del <b>comma 1</b> dell'<b>articolo 66</b>; i servizi relativi alle operazioni doganali;</p> <p><b>5)</b> i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'<b>articolo 66</b> del <b>presente testo unico</b> e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;</p> <p><b>6)</b> i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del <b>comma 1</b> dell'<b>articolo 66</b>;</p> <p><b>7)</b> i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;</p> <p><b>8)</b> i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della <b>Unione europea</b>; le cessioni di licenze all'esportazione;</p> <p><b>9)</b> i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'<b>articolo 114</b>, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della <b>Unione europea</b>;</p> <p><b>10)</b> le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'<b>articolo 220 del Regolamento</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p><b>N.d.r. riportato il riferimento alle manipolazioni contenuto nell'attuale codice doganale dell'Unione Europea.</b></p> <p>9) i trattamenti di cui all'articolo 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o <b>comunitari</b> destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.</p> <p><b>N.d.r. riportato il riferimento ai trattamenti contenuti all'articolo 5, numero 37, del codice doganale dell'Unione Europea in quanto sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'articolo 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.</b></p> <p>Le disposizioni del <b>secondo e terzo comma</b> dell'<b>articolo 8</b> si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.</p> <p>Le prestazioni di cui al <b>primo comma</b>, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo <b>primo comma</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 15 marzo 1986, n. 103</b>  <i>“Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'<b>articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, effettuate nei confronti del <b>Centro</b>, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono</p>	<p><b>(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'allegato n. 71-03 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015;</b></p> <p><b>11)</b> i trattamenti di cui all'<b>articolo 5, numero 37, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013</b>, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o <b>unionali</b> destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Le disposizioni dei <b>commi 2 e 3</b> dell'<b>articolo 32</b> si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.</p> <p>3. Le prestazioni di cui al <b>comma 1</b>, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo <b>comma 1</b>.</p> <p><b>4.</b> Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'<b>articolo 43, comma 2, del presente testo unico</b>, effettuate nei confronti del <b>Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia</b>, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale</b>.</p> <p>Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.</p> <p><b>N.d.r. L'importo a cui si riferisce la norma non è più contenuto nell'articolo 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Per il corretto richiamo a tale soglia occorre ora far riferimento all'articolo 72, comma 2, del D.P.R. n. 633, corrispondente all'articolo 139, comma 2, del presente t.u.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 6 maggio 1982, n. 224</b> <i>“Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Le cessioni dei beni indicati <b>al precedente articolo 1</b> e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>.</p> <p>Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p>operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 32 e 38</b>.</p> <p><b>5.</b> Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.</p> <p><b>6.</b> Le cessioni dei beni indicati all'<b>articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 224</b> e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 32 e 38 del presente testo unico</b>.</p> <p><b>7.</b> Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 21 maggio 1981, n. 240</b> <i>“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo <b>9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 39 (L) (ex articolo 8 della legge n. 240 del 1981) Servizi resi dai consorzi tra piccole e medie imprese</p> <p><b>1.</b> I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo <b>13 della legge 21 maggio 1981, n. 240</b> alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'<b>articolo 38</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 90 del 1990</b> Articolo 3</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 (L) (ex articolo 3, comma 13, del D.L. n. 90 del 1990)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>13.</b> Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'<b>articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al <b>numero 5)</b> dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>992.</b> Ai sensi e per gli effetti <b>dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165</b>, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.</p>	<p style="text-align: center;">Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali – interpretazione autentica</p> <p><b>1.</b> Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'<b>articolo 38, n. 7)</b>, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al <b>numero 6)</b> dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.</p> <p><b>2.</b> Ai sensi e per gli effetti <b>del comma 1</b>, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge n. 413 del 1991</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 75</p> <p>1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili <b>a decorrere dal 1° gennaio 1989</b> e ad esse è applicabile l'<b>aliquota del 19 per cento</b>. <b>Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41 (L) (ex articolo 75, comma 1, della legge n. 413 del 1991) Prestazioni di servizi afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici</p> <p>1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili e ad esse è applicabile <b>l'aliquota ordinaria</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative. <b>N.d.r. In ragione del tempo trascorso i periodi evidenziati in giallo possono essere eliminati.</b></p>	
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center">Articolo 71 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino</p> <p>Le disposizioni degli <b>artt. 8 e 9</b> si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.</p> <p>Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del <b>secondo comma dell'art. 17.</b></p> <p>Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal <b>primo comma.</b></p>	<p align="center">Articolo 42 (L) (ex articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972) Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino</p> <p>1. Le disposizioni degli <b>articoli 32 e 38</b> si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.</p> <p>2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del <b>comma 2 dell'articolo 78.</b></p> <p>3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal <b>comma 1.</b></p>
<p align="center">Articolo 72 <b>Operazioni non imponibili</b></p>	<p align="center">Articolo 43 (L) (ex articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 5, comma 15-ter, del D.L. n. 146 del 2021) <b>Altre operazioni non imponibili</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli <b>articoli 8, 8-bis e 9</b>:</p> <p>a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;</p> <p>b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;</p> <p><b>b-bis)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;</p> <p><b>b-ter)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;</p> <p><b>c)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;</p>	<p>1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli <b>articoli 32, 36 e 38</b>:</p> <p>a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;</p> <p>b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;</p> <p><b>c)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;</p> <p><b>d)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;</p> <p><b>e)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>c-bis)</b> le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;</p> <p><b>d)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;</p> <p><b>e)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;</p> <p><b>f)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), <b>c), d)</b> ed <b>e)</b> se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.</p> <p>3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 146 del 2021</b></p>	<p><b>f)</b> le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;</p> <p><b>g)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;</p> <p><b>h)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;</p> <p><b>i)</b> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), <b>e), g)</b> ed <b>h)</b> se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.</p> <p>3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>	<p>4. Il regime di non imponibilità previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all'articolo 56, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima del 21 dicembre 2021, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico adempimenti e accertamento.</p>
	<p><b>Capo V</b> <b>Esenzioni</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Operazioni esenti dall'imposta</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <p>1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (N.d.r. Il D. Lgs. n. 124 del 1993 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 252 del 2005), nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;</p> <p>2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44 (L) (R)</p> <p>(ex articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 3, comma 6, della legge n. 90 del 1990; ex articolo 22, comma 2, del D.P.R. n. 169 del 1998; ex articolo 1, comma 80, della legge n. 244 del 2007)</p> <p style="text-align: center;">Operazioni esenti dall'imposta</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <p>1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;</p> <p>2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>vitalizio;</p> <p>3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;</p> <p>4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;</p> <p>5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;</p> <p>6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;</p> <p>7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;</p> <p>8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente</p>	<p>vitalizio;</p> <p>3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;</p> <p>4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;</p> <p>5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;</p> <p>6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;</p> <p>7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;</p> <p>8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;</p> <p><b>8-bis)</b> le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al <b>numero 8-ter)</b>, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>8-ter)</b> le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>9)</b> le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai <b>nn. da 1) a 7)</b> nonché quelle relative all'oro e alle valute</p>	<p>al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;</p> <p><b>9)</b> le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al <b>numero 10)</b>, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>10)</b> le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>11)</b> le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai <b>nn. da 1) a 7)</b> nonché quelle relative all'oro e alle valute</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; <b>(N.d.r. L'Ufficio italiano dei cambi è stato soppresso dall'articolo 71 del D. Lgs. n. 231 del 2007. Le competenze svolte da detto ente, a partire dal 1° gennaio 2008, sono passate a strutture già esistenti di Banca d'Italia. Pertanto, si suggerisce di riportare nel t.u. solo il riferimento alla Banca d'Italia)</b></p> <p>10) NUMERO ABROGATO DALL'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL D.L. N. 69 DEL 1989;</p> <p><b>11)</b> le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81 [ora 67], comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:</p> <p>a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;</p> <p>b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;</p> <p><b>12)</b> le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi</p>	<p>estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia ai sensi <b>dell'articolo 9, comma 5, del presente testo unico;</b></p> <p><b>12)</b> le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal <b>titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'<b>articolo 85, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:</p> <p>a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;</p> <p>b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla <b>Commissione dell'Unione europea</b> ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <b>dell'Unione europea</b>, serie C sulla base delle comunicazioni rese dal <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;</p> <p><b>13)</b> le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; <b>N.d.r. Il riferimento alle ONLUS sarà sostituito con quello agli "enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1" del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ai sensi dell'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017. Tale previsione avrà effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017.</b></p> <p><b>13)</b> le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della <b>legge 24 febbraio 1992, n. 225 N.d.r. Tale ultima legge è stata abrogata dal D.Lgs. n. 1 del 2018;</b></p> <p><b>14)</b> prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;</p> <p><b>15)</b> le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; <b>N.d.r. L'articolo 87, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto la seguente modifica all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972: "b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017.</b></p> <p><b>16)</b> le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;</p> <p><b>17) NUMERO ABROGATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. N. 557 DEL 1993;</b></p> <p><b>18)</b> le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per</p>	<p>esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;</p> <p><b>14)</b> le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o <b>del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;</b></p> <p><b>15)</b> prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;</p> <p><b>16)</b> le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;</p> <p><b>17)</b> le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;</p> <p><b>18)</b> le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;</p> <p>19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; <b>N.d.r. L'articolo 87, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto la seguente modifica all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972: "b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017.</b></p> <p>20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; <b>N.d.r. l'articolo 87, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto la seguente modifica all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972: "b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017.</b></p> <p>21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla <b>legge 21 marzo 1958, n. 326</b> comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; <b>N.d.r. La legge n. 326 del 1958 è stata abrogata</b></p>	<p>l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;</p> <p>19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;</p> <p>20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;</p> <p>21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui <b>all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo</b>, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 79 del 2011. Per la disciplina occorre ora fare riferimento al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.</b></p> <p>22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;</p> <p>23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;</p> <p>24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;</p> <p>25) NUMERO ABROGATO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 889 DEL 1980;</p> <p>26) NUMERO ABROGATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. N. 557 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133 DEL 1994;</p> <p><b>27)</b> le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;</p> <p>27-bis) NUMERO ABROGATO DALL'ARTICOLO 56, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 22 DEL 1997;</p> <p><b>27-ter)</b> le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; <b>N.d.r. L'articolo 87, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto la seguente modifica all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972: "b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»". Tale modifica avrà effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017.</b></p> <p><b>27-quater)</b> le prestazioni delle compagnie barracellari di cui <b>all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; N.d.r. L'articolo 3 della legge n. 382 del 1897 è stata abrogata dal D.L. n. 200 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2009; la materia è ora disciplinata dalla legislazione regionale.</b></p> <p><b>27-quinquies)</b> le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli <b>articoli 19,</b></p>	<p>le altre prestazioni accessorie;</p> <p>22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;</p> <p>23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;</p> <p>24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;</p> <p><b>25)</b> le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;</p> <p><b>26)</b> le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;</p> <p><b>27)</b> le prestazioni delle compagnie barracellari;</p> <p><b>28)</b> le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli <b>articoli 84, 88 e 89;</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>19-bis1 e 19-bis2; 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.</p> <p>2. Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.</p> <p>3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).</p> <p><b>N.d.r. L'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), del D.L. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, ha aggiunto, all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 i commi quarto, quinto e sesto di seguito riportati. Tale modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Si rammenta, inoltre, che il citato articolo 5 del D.L. n. 146 del 2021, ai commi 15-quinquies e 15-sexies, ha stabilito che: "15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p> <p><b>15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto."</b></p> <p><b>Le predette previsioni sono contenute nella proposta di testo unico delle imposte sui redditi ove è ricondotta la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63 della legge n. 190 del 2014.</b></p> <p>4. L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle</p>	<p><b>29)</b> le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.</p> <p>2. Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 85, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 79 del testo unico adempimenti e accertamento, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.</p> <p>3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).</p>

seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

5. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:</p> <p>1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 90 del 1990</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.</p>	<p>4. La disposizione di cui al comma 1, n. 15), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169</b>  <i>“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”</i></p> <p>Articolo 22</p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>Legge n. 244 del 2007</b></p> <p>Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>80.</b> Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa <b>comunitaria</b>, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.</p>	<p><b>5.</b> Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, <b>di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169</b>, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi del <b>comma 1, n. 6) del presente articolo</b>.</p> <p><b>6.</b> Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa <b>unionale</b>, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto</p>
<p><b>Legge 17 gennaio 2000, n. 7</b>  <i>“Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”</i></p> <p>Articolo 3</p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> Le operazioni esenti di cui all'<b>articolo 10</b>, numero 3), del <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. <b>Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.</b></p>	<p>Articolo 45 (L)  (ex articolo 3 della legge n. 7 del 2000)  <b>Operazioni relative a valute estere – interpretazione autentica</b></p> <p><b>1.</b> Le operazioni esenti di cui all'<b>articolo 44</b>, numero 3) del presente <b>testo unico</b> sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96</b>  <i>“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”</i></p> <p>Articolo 2-bis  Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari</p> <p>1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.</p> <p>2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p>3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p> <p><b>N.d.r. il comma 3 di carattere non fiscale non si riconduce nel testo unico.</b></p>	<p>Articolo 46 (L)  (ex articolo 2-bis del D.L. n. 50 del 2017)  Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari</p> <p>1. <b>L'articolo 44, comma 1, numero 20), del presente testo unico</b>, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.</p> <p>2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'<b>articolo 89, comma 3.</b></p>
<p><b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>  <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”</i></p> <p>Articolo 1</p>	<p>Articolo 47 (L)  (ex articolo 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004)  <b>Raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.</p>	<p><b>1.</b> L'esenzione di cui all'articolo 44, comma 1, numero 6), del presente testo unico si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.</p>
<p><b>Legge 29 febbraio 1980, n. 31</b>  <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria”</i></p> <p>Articolo 6</p> <p>L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.</p> <p>I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.</p>	<p>Articolo 48 (L)  (ex articolo 6 della legge n. 31 del 1980)  <b>Servizi postali</b></p> <p>1. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 44, numero 17), del presente testo unico, concerne esclusivamente le prestazioni rese da <b>Poste Italiane s.p.a.</b> nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p align="center"><b>Legge n. 133 del 1999</b> Articolo 6</p> <p><b>10.</b> Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del <b>decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</b>, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. <b>N.d.r. Il D.Lgs. n. 626 del 1994 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 81 del 2008.</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 49 (L)</b> (ex articolo 6, comma 10, della legge n. 133 del 1999) <b>Prestazioni rese dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</b></p> <p><b>1.</b> Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del <b>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</b>, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al <b>numero 18) dell'articolo 44</b>.</p>
<p><b>Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112</b> <i>“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”</i></p> <p align="center"><b>Articolo 36-bis</b> Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica</p> <p>1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima <b>della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</b>, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'<b>articolo 10, primo comma, numero 20)</b>, del <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p>	<p align="center"><b>Articolo 50 (L)</b> (ex art. 36-bis del D.L. n. 75 del 2023) Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica</p> <p>1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima del <b>17 agosto 2023</b>, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'<b>articolo 44), comma 1</b>, numero 20).</p>
<p align="center"><b>Legge 24 dicembre 1993, n. 537</b> <i>“Interventi correttivi di finanza pubblica”</i></p> <p align="center">Articolo 14</p>	<p align="center"><b>Articolo 51 (L)</b> (ex articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993) <b>Versamenti degli enti pubblici per l'esecuzione di</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(...)</p> <p><b>10.</b> I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p><b>corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale</b></p> <p><b>1.</b> I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'<b>articolo 44 del presente testo unico.</b></p>
<p><b>Legge n. 296 del 2006</b> Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>604.</b> Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'<b>articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,</b> e successive modificazioni.</p>	<p>Articolo 52 (L) (ex articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006) <b>Collegi universitari</b></p> <p><b>1.</b> Ai collegi universitari di cui al comma 603 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'<b>articolo 44, comma 1, numero 20), del presente testo unico.</b></p>
<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</b></p> <p><i>“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”</i></p> <p>Articolo 4-quater Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica</p> <p>1. A decorrere <b>dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,</b> l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'<b>articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,</b> si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicologica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.</p> <p>2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data <b>di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	<p>Articolo 53 (L) (ex articolo 4-quater D.L. n. 145 del 2023) Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica</p> <p>1. A decorrere <b>dal 17 dicembre 2023,</b> l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'<b>articolo 44, comma 1, numero 18),</b> si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicologica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.</p> <p>2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data <b>del 17 dicembre 2023.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p>	<p align="center"><b>Capo VI</b> <b>Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette</b></p>
<p align="center">Articolo 38-quater Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della <b>Comunità Europea</b></p> <p>1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della <b>Comunità europea</b> di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della <b>Comunità</b> medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della <b>Comunità</b> entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla <b>Comunità</b>, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di <b>mancata restituzione</b>, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo <b>26, primo comma</b>, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.</p> <p><b>N.d.r. A partire dal 1° dicembre 2018, tutte le operazioni "tax free" sono gestite esclusivamente con OTELLO ad eccezione delle fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano. (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 54088 del 22 maggio 2018). Cfr. principio di diritto dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 2019.</b></p> <p>2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della <b>Comunità</b> entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che <b>restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato</b> dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta</p>	<p align="center">Articolo 54 (L) (ex articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015;) Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'<b>Unione europea</b></p> <p>1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'<b>Unione europea</b> di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'<b>Unione europea</b> medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell'<b>Unione europea</b> entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura, <b>contenente il codice richiesta rilasciato dalla procedura informatica OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)</b>, l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, <b>è messo a disposizione del cessionario e il cedente verifica il rilascio del visto doganale digitale di uscita tramite la procedura OTELLO</b>, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso <b>di mancato rilascio del visto doganale digitale di uscita</b>, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'<b>articolo 76, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento</b> entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.</p> <p>2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'<b>Unione europea</b> entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che <b>sia rilasciato il visto doganale digitale di uscita, tramite la procedura OTELLO</b>, entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'<b>articolo 25</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 208 del 2015</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>368.</b> Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'<b>articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p>	<p>mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'<b>articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p><b>3.</b> Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 42 Acquisti non imponibili o esenti</p> <p>1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli <b>articoli 8, 8-bis, 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, ovvero è esente dall'imposta a norma <b>dell'articolo 10 dello stesso decreto</b>.</p> <p>2. Per gli acquisti <b>intracomunitari</b> effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla <b>lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, non si applica la disposizione di cui alla <b>lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 55 (L) (ex articolo 42 del D.L. n. 331 del 1993) Acquisti <b>intraunionali</b> non imponibili o esenti</p> <p>1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti <b>intraunionali</b> di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli <b>articoli 32, 36, 38</b>, ovvero è esente dall'imposta a norma <b>dell'articolo 44</b>.</p> <p>2. Per gli acquisti <b>intraunionali</b> effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla <b>lettera d) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 32</b>, non si applica la disposizione di cui alla <b>lettera b) del comma 1 dell'articolo 35</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 68 Importazioni non soggette all'imposta</p> <p>1. Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel <b>primo comma, lettera c), dell'articolo 8, nell' articolo 8-bis</b>, nonché nel <b>secondo comma dell'articolo 9</b> limitatamente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 56 (L) (ex articolo 68 del D.P.R. n. 633 del 1972) Importazioni non soggette all'imposta</p> <p>1. Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel <b>comma 1, lettera c), dell'articolo 32, nell'articolo 36</b>, nonché nel <b>comma 2 dell'articolo 38</b> limitatamente all'ammontare dei</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'ammontare dei corrispettivi di cui al <b>n. 9</b> dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;</p> <p>b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;</p> <p>c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'<b>articolo 72</b>. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'<b>articolo 10, numero 11)</b>, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;</p> <p>C-BIS) LETTERA SOPPRESSA DALL'ART. 35, COMMA 1, LETT. B), D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.</p> <p>d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;</p> <p>E) LETTERA SOPPRESSA DALL'ART. 57, COMMA 1, LETT. L), D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331.</p> <p>f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;</p> <p>g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2;</p> <p>g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;</p> <p>g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'<b>articolo 74-sexies.1</b>, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.</p> <p><b>N.d.r. La lettera g) è da ritenersi implicitamente abrogata (cfr. circolare n. 26 del 1985).</b></p>	<p>corrispettivi di cui al <b>n. 11</b> dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;</p> <p>b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;</p> <p>c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'<b>articolo 43</b>. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'<b>articolo 44, numero 12)</b>, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;</p> <p>d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;</p> <p>e) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;</p> <p><b>Da abrogare</b></p> <p>f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;</p> <p>g) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'<b>articolo 119</b>, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.</p>
	<b>Capo VII</b>



Normativa vigente	Proposta testo unico
	<b>Base imponibile</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.</p> <p>2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:</p> <p>a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;</p> <p>b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al <b>numero 3) del secondo comma dell'articolo 2</b>, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo <b>del terzo comma dell'articolo 3</b>, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;</p> <p>c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del <b>secondo comma</b> dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del <b>terzo comma</b> dell'<b>articolo 3</b>, nonché per quelle di cui al terzo periodo del <b>sesto comma</b> dell'<b>articolo 6</b>, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;</p> <p>d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'<b>articolo 11</b>, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;</p> <p>e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.</p> <p>3. In deroga al comma 1:</p> <p>a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 57 (L) (ex articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972) Base imponibile</p> <p>1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.</p> <p>2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:</p> <p>a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;</p> <p>b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al <b>numero 3) del comma 2 dell'articolo 2</b>, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo <b>del comma 3 dell'articolo 7</b>, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;</p> <p>c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del <b>comma 2</b> dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del <b>comma 3</b> dell'<b>articolo 7</b>, nonché per quelle di cui al terzo periodo del <b>comma 6</b> dell'<b>articolo 11</b>, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;</p> <p>d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'<b>articolo 58</b>, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;</p> <p>e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.</p> <p>3. In deroga al comma 1:</p> <p>a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 19</b>, anche per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 36-bis</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 19</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 19</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.</p>	<p>di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 84</b>, anche per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 79 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 84</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'<b>articolo 84</b>, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;</p> <p>d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'<b>articolo 19-bis.1</b> o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.</p> <p><b>5-bis.</b> La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'<b>articolo 6-quater</b> è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'<b>articolo 6-quater</b>, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.</p>	<p>5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'<b>articolo 88</b> o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.</p> <p><b>6.</b> La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'<b>articolo 16</b> è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'<b>articolo 16</b>, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> Operazioni permutative e dazioni in pagamento</p> <p>Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.</p> <p>La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'<b>articolo 14</b>, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 58 (L)</b> (ex articolo 11 del D.P.R. n. 633 del 1972) Operazioni permutative e dazioni in pagamento</p> <p>1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.</p> <p>2. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'<b>articolo 67</b>, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> Cessioni e prestazioni accessorie</p> <p>Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 59 (L)</b> (ex articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 1, comma 4-quater, del D.L. n. 50 del 2017; ex articolo 9, commi 4 e 5, della legge n. 392 del 1978) Cessioni e prestazioni accessorie</p> <p>1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.</p> <p>Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 50 del 2017</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>4-quater.</b> Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 27 luglio 1978, n. 392</b> <i>“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>4. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p>5. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 5 agosto 1981, n. 441</b></p>	<p>confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.</p> <p>2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.</p> <p><b>3.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al presente testo unico, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 44, comma 1, numero 15).</p> <p>4. Gli oneri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p align="center"><i>“Vendita a peso netto delle merci”</i> Articolo 3</p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'<b>articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>(...)</p>	<p><b>6.</b> La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'<b>articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p>
<p align="center"><b>Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85</b> <i>“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse”</i></p> <p align="center">Articolo 16</p> <p>Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.</p>	<p align="center"><b>Articolo 60 (L)</b> (ex articolo 16 del D.L. n. 41 del 1995)</p> <p>Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.</p>
<p align="center"><b>Legge 28 dicembre 1995, n. 549</b> <i>“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”</i></p> <p align="center">Articolo 2</p> <p>1. <b>A decorrere dall'anno 1996</b> le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al</p>	<p align="center"><b>Articolo 61 (L)</b> (ex articolo 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995)</p> <p align="center"><b>Cessioni di specialità medicinali - Sconto dovuto dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale</b></p> <p>1. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>loro dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia.</p>	<p>eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>(...)  128. <b>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge</b> lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonché agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialità medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita così determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. <b>La disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del prezzo è stato accettato dalle parti in conformità a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente non si fa luogo a rimborsi di imposta già pagata, né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle consegne eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 62 (L) (ex articolo 3, comma 128, della legge n. 549 del 1995)</p> <p style="text-align: center;"><b>Cessioni di specialità medicinali e prodotti galenici alle aziende ospedaliere – base imponibile</b></p> <p><b>1.</b> Lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonché agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialità medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita così determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 24 giugno 1997, n. 196</b>  <i>“Norme in materia di promozione dell'occupazione”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 26-bis</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 63 (L) (ex articolo 26-bis della legge n. 196 del 1997; ex articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 276 del 2003)</p> <p style="text-align: center;"><b>Lavoro temporaneo – rimborso degli oneri retributivi e previdenziali</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori <b>di lavoro temporaneo</b> è tenuto a corrispondere ai sensi dell'<b>articolo 1, comma 5, lettera f)</b>, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'<b>articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, ne è consentita la variazione di cui all'<b>articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972</b></p> <p><b>N.d.r. Il citato articolo 1, comma 5, lettera f), della legge n. 196 del 1997 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003. Quest'ultimo decreto legislativo ha disposto (con l'articolo 86, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla disciplina della somministrazione attualmente prevista dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81 del 2015.</b></p> <p><b>Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</b>  <i>“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”</i></p> <p>Articolo 12</p> <p>7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.</p>	<p>1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di <b>somministrazione di lavoro</b> è tenuto a corrispondere ai sensi <b>degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</b>, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'<b>articolo 57 del presente testo unico</b>.</p> <p><b>2. I contributi versati ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</b> si intendono soggetti alla disciplina di cui <b>al comma 1</b>.</p>
<p><b>Legge n. 133 del 1999</b></p> <p>Articolo 6</p> <p><b>12.</b> Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'<b>articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.</p>	<p>Articolo 64 (L)  (ex articolo 6, comma 12, della legge n. 133 del 1999)  <b>Locazione finanziaria di immobili – rimborso dell'imposta comunale sugli immobili</b></p> <p><b>1.</b> Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'<b>articolo 57 del presente testo unico</b>, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.</p>
<p><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p>Articolo 43</p>	<p>Articolo 65 (L)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Base imponibile <b>ed aliquota</b></p> <p>1. Per gli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli <b>articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.</p> <p>2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'<b>articolo 40</b>, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.</p> <p>3. <b>COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228.</b></p> <p>4. Per le introduzioni di cui all'<b>articolo 38, comma 3, lettera b)</b>, e per gli invii di cui all'<b>articolo 41, comma 2, lettera c)</b>, la base Imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.</p> <p>5. Per gli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'<b>articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p>	<p>(ex articolo 43 del D.L. n. 331 del 1993) Base imponibile ed aliquota <b>per gli acquisti intraunionali</b></p> <p>1. Per gli acquisti <b>intraunionali</b> di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli <b>articoli 57, 67 e 68</b>. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.</p> <p>2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'<b>articolo 20</b>, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.</p> <p>3. Per le introduzioni di cui all'<b>articolo 4, comma 3 lettera a)</b>, e per gli invii di cui all'<b>articolo 28, comma 2, lettera b)</b>, la base Imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.</p> <p>4. Per gli acquisti <b>intraunionali</b> di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'<b>articolo 69</b>.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 69 Determinazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'<b>articolo 16</b>, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'oltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio <b>della Comunità</b> che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è</p>	<p>Articolo 66 (L) (ex articolo 69 del D.P.R. n. 633 del 1972) Determinazione dell'imposta <b>all'importazione</b></p> <p>1. L'imposta <b>all'importazione</b> è commisurata, con le aliquote indicate nell'<b>articolo 69</b>, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'oltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio <b>dell'Unione europea</b> che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.</p> <p>2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'<b>articolo 68</b>, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso Testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.</p>	<p>cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.</p> <p>2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'<b>articolo 56</b>, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso Testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> Determinazione del valore normale</p> <p>Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.</p> <p>Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:</p> <p>a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;</p> <p>b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.</p> <p>Per le operazioni indicate nell'<b>articolo 13, comma 3</b>, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 67 (L)</b> (ex articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972) Determinazione del valore normale</p> <p>1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.</p> <p>2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:</p> <p>a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;</p> <p>b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.</p> <p>3. Per le operazioni indicate nell'<b>articolo 57, comma 3</b>, lettera d), <b>del presente testo unico</b>, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> Esclusioni dal computo della base imponibile</p> <p>Non concorrono a formare la base imponibile:</p> <p>1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 68 (L)</b> (ex articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972) Esclusioni dal computo della base imponibile</p> <p>1. Non concorrono a formare la base imponibile:</p> <p>1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;</p> <p>3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;</p> <p>4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;</p> <p>5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.</p>	<p>2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;</p> <p>3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;</p> <p>4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;</p> <p>5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.</p>
	<p><b>Capo VIII</b> <b>Aliquote</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Aliquote dell'imposta</p> <p>L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.</p> <p>L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'<b>articolo 34</b>.</p> <p>Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 Modificazione di talune aliquote</p> <p>(...)</p> <p><b>5.</b> Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del <b>19 per</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 69 (L) (ex articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972) Aliquote dell'imposta</p> <p><b>1.</b> L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.</p> <p><b>2.</b> L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'<b>articolo 108</b>.</p> <p><b>3.</b> Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.</p> <p><b>4.</b> Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al <b>presente testo unico</b>, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del <b>22 per cento</b>. È soppressa la disposizione di cui</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>cento.</b> È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del <b>19 per cento</b> (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).</p> <p><b>6.</b> Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. <b>N.d.r. la disposizione di cui al comma 6 non è più attuale, in quanto alle operazioni relative ai prodotti omeopatici si applica l'aliquota del 10 per cento, in base alla previsione di cui al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.</b></p> <p><b>N.d.r. I commi che modificano disposizioni vigenti non sono stati riportati giacché è ricondotta nel t.u. la disposizione nella versione vigente. Le abrogazioni/soppressioni dei commi non attuali sono riportate nelle disposizioni di coordinamento finale.</b></p>	<p>all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del <b>22 per cento</b> (vv. dd. Ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge n. 133 del 1999</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>(...)</p> <p><b>8.</b> Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 6 febbraio 1992, n. 66</b>  <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 70 (L)</p> <p>(ex articolo 6, comma 8, della legge n. 133 del 1999; ex articolo 2, comma 1, della legge n. 66 del 1992; ex articolo 5, comma 3, del D.L. n. 261 del 1990; ex articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991)</p> <p style="text-align: center;"><b>Applicazione dell'aliquota ordinaria</b></p> <p><b>1. Sono assoggettate, tra le altre, all'aliquota ordinaria dell'IVA:</b></p> <p><b>a) le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale;</b></p> <p><b>b) le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande;</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>con l'aliquota del 19 per cento.</p> <p><b>Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331</b></p> <p><i>“Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato”</i></p> <p>Articolo 5</p> <p>(...)</p> <p>3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.</p> <p><b>Legge n. 413 del 1991</b> Articolo 75</p> <p>6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo né a rimborsi né a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.</p> <p><b>N.d.r. Al termine di un complesso iter normativo, da ultimo, l'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 328 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 1997, ha stabilito che “l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione” con riferimento alle operazioni de quo. In altri termini, l'aliquota attualmente in vigore in relazione alle preparazioni in argomento è quella ordinaria. Si propone, pertanto, di inserire nel t.u. la formulazione aggiornata. Per evidenti ragioni temporali, si propone altresì di non riportare nel t.u. le parti della norma che disciplinano decorrenza, rimborsi e rettifiche.</b></p>	<p><b>c) le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra;</b></p> <p><b>d) le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al presente testo unico.</b></p>
<p><b>Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154</b></p> <p><i>“Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani”.</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 413 del 1991</b> Articolo 75</p> <p>(...) L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 342 del 2000</b> Articolo 43</p> <p>Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta <b>N.d.r. In ragione del</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 71 (L)</p> <p>(ex articolo 5, comma 2, del D.L. n. 70 del 1988; ex articolo 75, comma 3, della legge n. 413 del 1991; ex articolo 43, comma 1, della legge n. 342 del 2000; ex articolo 1, comma 667, della legge n. 190 del 2014; ex articolo 1, commi 5 e 6, del D.L. n. 131 del 2023)</p> <p style="text-align: center;"><b>Applicazione dell'aliquota del 4 e del 5 per cento – disposizioni di carattere interpretativo</b></p> <p>1. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.</p> <p>2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.</p> <p>Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al presente testo unico le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>tempo trascorso, il periodo evidenziato può essere eliminato.</b></p> <p><b>Legge 23 dicembre 2014, n. 190</b>  <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”</i></p> <p>Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>667.</b> Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.</p> <p><b>Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169</b>  <i>“Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”</i></p> <p>Articolo 1</p> <p><b>5.</b> In deroga a quanto previsto dal <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. <b>Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2023. N.d.r. La previsione evidenziata ha carattere meramente finanziario.</b></p> <p><b>6.</b> La disposizione di cui al <b>comma 5</b> si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas</p>	<p><b>3.</b> Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al <b>presente testo unico</b>, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.</p> <p><b>4.</b> In deroga a quanto previsto dal <b>presente testo unico</b>, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</p> <p><b>5.</b> La disposizione di cui al <b>comma 4</b> si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.</p>	<p>metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>40.</b> La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 413 del 1991</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 75</p> <p><b>4.</b> Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile.</p> <p><b>N.d.r. Per effetto dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'aliquota IVA del 9 per cento è stata elevata al 10 per cento.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2018, n. 145</b>  <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 72 (L)</b></p> <p>(ex articolo 1, comma 40, della legge n. 178 del 2020; ex articolo 75, comma 4, della legge n. 413 del 1991; ex articolo 1, comma 3, della legge n. 145 del 2018; ex articolo 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006)</p> <p style="text-align: center;"><b>Applicazione dell'aliquota del 10 per cento</b></p> <p><b>1.</b> La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al <b>presente testo unico</b>, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</p> <p><b>2.</b> Alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile, <b>si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.</b></p> <p><b>3.</b> Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge n. 296 del 2006</b> Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p><b>300.</b> Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al <b>decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972</b>.</p>	<p>2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al <b>presente testo unico</b>, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.</p> <p><b>4.</b> Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al <b>presente testo unico</b>, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al <b>presente testo unico</b>.</p>
<p><b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106</b> <i>"Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia"</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 7, comma 2,</p> <p>(...)</p> <p>cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al <b>D.P.R. 26</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 73 (L) (ex articolo 7, comma 2, lett. cc) del D.L. n. 70 del 2011)</p> <p style="text-align: center;"><b>Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale</b></p> <p><b>1.</b> Le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al <b>presente</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ottobre 1972, n. 633;</p>	<p>testo unico.</p>
<p><b>Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91</b>  <i>“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”</i></p> <p>Articolo 36-bis  Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative.</p> <p>Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.</p> <p><b>Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</b>  <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”</i></p> <p>Articolo 4-sexies  Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone</p> <p>1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto</p>	<p>Articolo 74 (L)  (ex articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 50 del 2022; ex articolo 4-sexies, commi 1 e 2, del D.L. n. 78 del 2009)</p> <p><b>Interpretazione autentica di norme in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative</b></p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 44, comma 1, n. 15) e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 59. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.</p> <p>2. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni</p> <p><b>N.d.r. Il citato D.Lgs. n. 188 del 2003 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 2015 il cui articolo 11 assorbe il contenuto dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 188 del 2003.</b></p> <p>Le disposizioni di cui al <b>comma 1</b> hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.</p>	<p>se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015 , n. 112, e successive modificazioni.</p> <p><b>3.</b> Le disposizioni di cui al <b>comma 2</b> hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge n. 413 del 1991</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 75</p> <p>(...)</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione <b>di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 75 <b>(L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 75, comma 2, della legge n. 413 del 1991)</p> <p style="text-align: center;"><b>Applicazione dell'imposta ai prodotti della panetteria ordinaria</b></p> <p><b>1.</b> Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 417 del 1991</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>7.</b> Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui <b>al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31,</b> devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 76 <b>(L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 1, comma 7, del D.L. n. 417 del 1991)</p> <p style="text-align: center;"><b>Servizi per la produzione di taluni beni</b></p> <p><b>1.</b> Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui <b>comma 3 dell'articolo 69 del presente testo unico,</b> devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.</p>	
<p align="center"><b>Legge n. 342 del 2000</b></p> <p align="center">Art. 44 IVA sui premi relativi alle corse di cavalli</p> <p>1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione.</p> <p>2. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.</p>	<p align="center"><b>Articolo 77 (L)</b> (ex articolo 44 della legge n. 342 del 2000) IVA sui premi relativi alle corse di cavalli</p> <p>1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione.</p> <p>2. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.</p>
	<p align="center"><b>Capo IX</b> <b>Debitori dell'imposta</b></p>
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center">Articolo 17 Debitore d'imposta</p> <p>L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.</p> <p>Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di</p>	<p align="center"><b>Articolo 78 (L)</b> (ex articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972) Debitore d'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 84, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p>2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 21, comma 2, lettere b) e c) sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>registrazione secondo le disposizioni degli <b>articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.</b></p> <p>Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'<b>articolo 35-ter</b>, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'<b>articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.</b> Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'<b>articolo 21.</b> Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.</p> <p><b>N.d.r. Il quarto e quinto periodo del presente comma sono stati inseriti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.</b></p> <p>Le disposizioni del <b>secondo e del terzo comma</b> non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</p> <p>In deroga al <b>primo comma</b>, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'<b>articolo 10, numero 11)</b>, nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il</p>	<p>registrazione secondo le disposizioni degli <b>articoli 81 e 82 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p>3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'<b>articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'<b>articolo 393, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento.</b> Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'<b>articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento.</b> Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.</p> <p>4. Le disposizioni <b>dei commi 2 e 3</b> non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</p> <p>5. In deroga al <b>comma 1</b>, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'<b>articolo 44, numero 12)</b>, nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli <b>articoli 21 e seguenti</b> e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli <b>articoli 23 o 24</b> entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'<b>articolo 25</b>.</p> <p>Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:</p> <p>a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera <b>a-ter)</b>, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera <b>a-ter)</b> rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;</p> <p><b>a-bis)</b> alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai <b>numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10</b> per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>a-ter)</b> alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</p> <p><b>a-quater)</b> alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed <b>e)</b> del <b>comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del <b>comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto</b>. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre</p>	<p>cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli <b>articoli 56 e seguenti del titolo I, capo IV, sezione II, del testo unico adempimenti e accertamento</b> e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli <b>articoli 71 e 72 o del testo unico adempimenti e accertamento</b> entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'<b>articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:</p> <p>a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla <b>lettera c)</b>, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla <b>lettera c)</b> rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;</p> <p><b>b)</b> alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai <b>numeri 9) e 10) del comma 1 dell'articolo 44</b> per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p> <p><b>c)</b> alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</p> <p><b>d)</b> alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere <b>b), c), d)</b> ed <b>f) del comma 2 dell'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</b>, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del <b>comma 1 dell'articolo 82</b>. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2006, e successive modificazioni;  <b>N.d.r. Il D.Lgs. n. 163 del 2006 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016, a sua volta abrogato dal D.Lgs. n. 36 del 2023 (v. articolo 65, comma 2).</b></p> <p><b>a-quinquies)</b> alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da <b>a) ad a-quater</b>), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'<b>articolo 11-ter</b> e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  <b>N.d.r. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 124 del 2019 l'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112 del 2006. Tale autorizzazione, tuttavia, è stata negata con la comunicazione n. 243 del 22 giugno 2020.</b></p> <p>b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo <b>21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;</b></p> <p><b>c)</b> alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</p> <p>d) LETTERA ABROGATA dal D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24.</p> <p><b>d-bis)</b> ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;</p> <p><b>d-ter)</b> ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e</p>	<p><b>e)</b> alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da <b>a) a d)</b>, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'<b>articolo 82</b> e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</p> <p><b>f)</b> alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui <b>all'articolo 21, allegato 4, del testo unico tributi erariali minori;</b></p> <p><b>g)</b> alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</p> <p><b>h)</b> ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;</p> <p><b>i)</b> ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'energia elettrica;  <b>d-quater)</b> alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'<b>articolo 7-bis, comma 3, lettera a)</b>;  d-quinquies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. N. 24 DEL 2016.</p> <p>Le disposizioni del <b>quinto comma</b> si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Le disposizioni di cui al <b>sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater)</b>, del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.</p>	<p>all'energia elettrica;  <b>l)</b> alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'<b>articolo 19, comma 3, lettera a)</b>.</p> <p>7. Le disposizioni del <b>comma 5</b> si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al <b>comma 6, lettere f), g), h), i) e l)</b>, si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.</p> <p>9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.</p>
<p align="center"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p align="center">Articolo 44  Soggetti passivi</p> <p>1. L'imposta sulle operazioni <b>intra-comunitarie</b> imponibili, di cui <b>ai precedenti articoli</b>, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti <b>intra-comunitari</b>. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del <b>presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:</p>	<p align="center">Articolo 79 (L)  (ex articolo 44 del D.L. n. 331 del 1993)  <b>Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali</b></p> <p>1. L'imposta sulle operazioni <b>intraunionali</b> imponibili è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti <b>intraunionali</b>. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del <b>presente testo unico, del testo unico adempimenti e accertamento e dei titoli I e III del testo unico versamenti e riscossione</b>.</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta per le cessioni di cui al <b>comma 8 dell'articolo 4</b> dal</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) per le cessioni di cui al <b>comma 7 dell'articolo 38</b>, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli <b>articoli 46, 47 e 50, comma 6</b>;</p> <p>b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</p> <p>3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del <b>presente decreto</b> sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'<b>articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del <b>terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto</b>. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni <b>intracomunitarie</b> di cui all'<b>articolo 46</b>, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'<b>articolo 50, comma 6</b>.</p> <p>4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'<b>articolo 40, comma 3</b>, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'<b>articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'<b>articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto</b>.</p>	<p>cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli <b>articoli 81, 82 e 85, comma 6), del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente <b>testo unico</b> sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'<b>articolo 55 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del <b>comma 3 dell'articolo 78 del presente testo unico</b>. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni <b>intraunionali</b> di cui all'<b>articolo 81 del testo unico adempimenti e accertamento</b> nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'<b>articolo 85, comma 6 del predetto testo unico</b>.</p> <p>4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'<b>articolo 20, comma 3</b>, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'<b>articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'<b>articolo 78, comma 3</b>.</p>
<p><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 70 Applicazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.</p> <p>2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla <b>lettera c) dell'articolo 8</b>,</p>	<p>Articolo 80 (L) (ex articolo 70 del D.P.R. n. 633 del 1972) Applicazione dell'imposta <b>all'importazione</b></p> <p>1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.</p> <p>2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla <b>lettera d) dell'articolo 32</b>,</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'articolo 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.</p> <p><b>N.d.r. Si propone la riscrittura del comma 2 dell'articolo 70, considerato che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le disposizioni in esso contenute relative alla falsa attestazione sono state abrogate dall'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 746 del 1983;</li> <li>• l'articolo 46, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dal presente comma, è stato abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471 del 1997 e sostituito dall'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (v. articolo 32, comma 6, del testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali), secondo cui:  <i>“È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (...)”.</i></li> </ul> <p>3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del <b>Ministro delle finanze</b> di concerto con il <b>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</b>.</p> <p>4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della <b>Comunità economica europea</b>. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione <b>intra-comunitaria</b> di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.</p> <p>5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al <b>titolo II</b>; a tal fine il documento doganale deve essere</p>	<p>all'importatore che, <b>in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta</b> o ne benefici oltre i limiti consentiti, si applica <b>la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 32 del testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali</b>, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.</p> <p>3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> di concerto con il <b>Ministro delle Imprese e del made in Italy</b>.</p> <p>4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'<b>articolo 9, comma 4</b>, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro dell'<b>Unione europea</b>. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione <b>intra-unionale</b> di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.</p> <p>5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al <b>titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli <b>articoli 23 o 24</b> nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'<b>articolo 25</b>.</p> <p><b>N.d.r. Con riferimento al sistema nazionale di importazione denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), operativo dal 9 giugno 2022, con la Circolare n. 22 del 6 giugno 2022, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che “Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, l’Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.”</b></p> <p>6. Alle importazioni di beni indicati <b>nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74</b>, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.</p>	<p><b>accertamento</b>; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli <b>articoli 71 o 72 del testo unico adempimenti e accertamento</b> nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'<b>articolo 73 del medesimo testo unico</b>.</p> <p>6. Alle importazioni di beni indicati <b>nei commi 13 e 14 dell’articolo 113</b>, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.</p>
<p><b>Legge n. 7 del 2000</b> Articolo 3</p> <p><b>10.</b> Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, come modificati dal presente articolo.</p>	<p>Articolo 81 (L) (ex articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000) Debitore d’imposta – cessioni e importazioni di argento</p> <p><b>1.</b> Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 78, comma 5, e 80, ultimo comma, del presente testo unico</b>.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b>  Articolo 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società</p> <p>1.Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi</p>	<p>Articolo 82 (L) (ex articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società</p> <p>1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>1-bis.</b> Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</p> <p>0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;</p> <p>a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;</p> <p>b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);</p> <p>c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);</p> <p>d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.</p> <p><b>1-ter.</b> Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p><b>1-quater.</b> A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e <b>1-bis</b> devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.</p> <p><b>1-quinqies.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio</p>	<p>effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>2.</b> Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</p> <p>0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;</p> <p>a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;</p> <p>b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);</p> <p>c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);</p> <p>d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.</p> <p><b>3.</b> Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p><b>4.</b> A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e <b>2</b> devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p><b>1-sexies.</b> Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai <b>commi 1, 1-bis e 1-quinquies</b>, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'<b>articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b></p> <p>COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.</p>	<p>collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p><b>6.</b> Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai <b>commi 1, 2 e 5</b>, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'<b>articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p>
	<p><b>Capo X</b> <b>Rivalsa e detrazione</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Rivalsa</p> <p>Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.</p> <p>Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel <b>quarto comma dell'articolo 27.</b></p> <p>La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del <b>secondo comma dell'articolo 2</b> e per le prestazioni di servizi di cui al <b>terzo comma</b>, primo periodo, dell'<b>articolo 3.</b></p> <p>È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.</p> <p>Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 83 (L) (ex articolo 18 del D.P.R. n. 633 del 1972) Rivalsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.</li> <li>2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel <b>comma 7 dell'articolo 76 del testo unico versamenti e riscossione.</b></li> <li>3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del <b>comma 2 dell'articolo 2</b> e per le prestazioni di servizi di cui al <b>comma 3</b>, primo periodo, dell'<b>articolo 7.</b></li> <li>4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.</li> <li>5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Detrazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 84 (L) (ex articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del <b>primo comma dell'articolo 17</b> o dell'eccedenza di cui al <b>secondo comma dell'articolo 30</b>, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p> <p>2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'<b>articolo 19-bis</b><sup>2</sup>. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.</p> <p>3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:</p> <p>a) operazioni di cui agli <b>articoli 8, 8-bis e 9</b> o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli <b>articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>;</p> <p>a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'<b>articolo 10</b>, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della <b>Comunità</b> o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della <b>Comunità</b> stessa;</p> <p>b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;</p> <p>c) operazioni di cui all'articolo 2, <b>terzo comma, lettere a), b), d) ed f)</b>;</p> <p>d) cessioni di cui all'<b>articolo 10, numero 11)</b>, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;</p> <p>d-bis) le cessioni di beni di cui all'<b>articolo 10, terzo comma</b>;</p> <p>e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al <b>primo comma dell'articolo 74</b>, concernente disposizioni relative a particolari settori;</p> <p>e-bis) LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 1, COMMA</p>	<p>45 del d.l. n. 331 del 1993; ex articolo 5, comma 1 della legge n. 28 del 1999) Detrazione</p> <p>1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del <b>comma 1 dell'articolo 78</b> o dell'eccedenza di cui al <b>comma 1 dell'articolo 110 del testo unico versamenti e riscossione</b>, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p> <p>2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'<b>articolo 89</b>. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.</p> <p>3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:</p> <p>a) operazioni di cui agli <b>articoli 32, 36 e 38</b> o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli <b>articoli 20 e 28 del presente testo unico</b>;</p> <p>b) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'<b>articolo 44</b>, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della <b>Unione europea</b> o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della <b>Unione europea</b> stessa;</p> <p>c) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;</p> <p>d) operazioni di cui all'articolo 2, <b>comma 3, lettere a), b), d) ed e)</b>;</p> <p>e) cessioni di cui all'<b>articolo 44, numero 12)</b>, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;</p> <p>f) le cessioni di beni di cui all'<b>articolo 44, terzo comma</b>;</p> <p>g) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al <b>comma 1 dell'articolo 113</b>, concernente disposizioni relative a particolari settori.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>35, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.</p> <p>4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.</p> <p>5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'<b>articolo 10</b>, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'<b>articolo 19-bis</b>. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.</p> <p><b>5-bis.</b> Per i soggetti diversi da quelli di cui alla <b>lettera d)</b> del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche <b>intracomunitari</b>, di oro da investimento, per gli acquisti, anche <b>intracomunitari</b>, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 18 febbraio 1999, n. 28</b>  <i>“Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 5  Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio</p> <p>Al comma 2 <b>dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,</b> le parole: “beni o servizi</p>	<p>4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.</p> <p>5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'<b>articolo 44</b>, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'<b>articolo 85</b>. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.</p> <p><b>6.</b> Per i soggetti diversi da quelli di cui alla <b>lettera e)</b> del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche <b>intraunionali</b>, di oro da investimento, per gli acquisti, anche <b>intraunionali</b>, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.</p> <p><b>7.</b> Al comma 2 <b>del presente articolo</b> le parole: “beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.</p> <p><b>Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>            Articolo 45            Detrazione</p> <p>È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.</p>	<p>occasione delle manifestazioni medesime.</p> <p><b>8.</b> È ammessa in detrazione, in base alle disposizioni dei commi precedenti e con le limitazioni stabilite negli articoli seguenti, l'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 19-bis            Percentuale di detrazione</p> <p>1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.</p> <p>2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.</p>	<p>Articolo 85 (L)            (ex articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)            Percentuale di detrazione</p> <p>1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 84, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.</p> <p>2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 95, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), d) ed e), delle operazioni esenti di cui all'articolo 44, primo comma, n. 28) e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 11) del predetto articolo 44, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.</p>
<p><b>Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</b></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”</i></p> <p>Articolo 10</p> <p>2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.</p>	<p>Articolo 86 (L) (ex articolo 10, comma 2-ter, del D.L. n. 210 del 2015)</p> <p><b>Attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici – interpretazione autentica</b></p> <p>1. L'articolo 84, comma 2, primo periodo del presente testo unico in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.</p>
<p><b>D.L. n. 90 del 1990</b></p> <p>Articolo 3</p> <p>5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990</p>	<p>Articolo 87 (L) (ex articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90 del 1990)</p> <p><b>Cooperative a proprietà indivisa – detrazione IVA</b></p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 84.</p>
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi</p> <p>1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei</p>	<p>Articolo 88 (L) (ex articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972) Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi</p> <p>1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;</p> <p>c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;</p> <p>d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;</p> <p>f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;</p> <p>g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244;</p>	<p>beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;</p> <p>c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;</p> <p>d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo ... e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico adempimenti e accertamento, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;</p> <p>f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>h)</b> non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;</p> <p><b>i)</b> non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'<b>articolo 10</b> che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'<b>articolo 19</b>, comma 5, e dell'<b>articolo 19-bis</b>.</p>	<p><b>g)</b> non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;</p> <p><b>h)</b> non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'<b>articolo 44</b> che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'<b>articolo 84</b>, comma 5, e dell'<b>articolo 85</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19-bis2</b> Rettifica della detrazione</p> <p>1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.</p> <p>2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.</p> <p>3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.</p> <p>4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'<b>articolo 19</b>, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 89 (L)</b> (ex articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972) Rettifica della detrazione</p> <p>1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.</p> <p>2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.</p> <p>3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.</p> <p>4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'<b>articolo 84</b>, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad <b>un milione di lire</b>, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.</p> <p>6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.</p> <p>7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'<b>articolo 68 [ora 103] del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b> Agli effetti del presente articolo i fabbricati o</p>	<p>in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a <b>euro 516,45</b>, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.</p> <p>6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.</p> <p>7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'<b>articolo 141 del testo unico delle imposte sui redditi.</b> Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri simili, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.</p>	<p>è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri simili, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19-ter</b> Detrazione per gli enti non commerciali</p> <p>Per gli enti indicati nel <b>quarto comma dell'articolo 4</b> è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli <b>articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.</p> <p>La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 90 (L)</b> (ex articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Detrazione per gli enti non commerciali</p> <p>1. Per gli enti indicati nel <b>comma 4 dell'articolo 9</b> è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.</p> <p>2. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli <b>articoli 25 e 26 del testo unico adempimenti e accertamento</b>. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.</p> <p>3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.</p> <p>Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all’Automobile club d’Italia e agli automobile clubs.</p>	<p>da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.</p> <p>4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all’Automobile club d’Italia e agli automobile clubs.</p>
<p align="center"><b>Legge n. 342 del 2000</b></p> <p align="center">Articolo 47</p> <p>1. Tra gli enti indicati all’articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.</p>	<p align="center"><b>Articolo 91 (L)</b> (ex articolo 47 della legge n. 342 del 2000) Detrazione per gli enti non commerciali – Amministrazioni dello Stato – interpretazione autentica</p> <p>1. Tra gli enti indicati all’articolo 90, comma 3, secondo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.</p>
<p><b>Decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 461</b></p> <p align="center"><i>“Disposizioni concernenti l’istituzione di un’imposta sul patrimonio netto delle imprese”</i></p> <p align="center">Articolo 4-bis</p> <p>1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>	<p align="center"><b>Articolo 92 (L)</b> (ex articolo 4-bis del D.L. n. 394 del 1992) Detrazione per gli enti non commerciali – camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – interpretazione autentica</p> <p>1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 90.</p>
<p align="center"><b>Legge n. 537 del 1993</b></p> <p align="center">Articolo 16</p>	<p align="center"><b>Articolo 93 (L)</b> (ex articolo 16, comma 11, della legge n. 537 del 1993)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(...)</p> <p><b>11.</b> Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:</p> <p>a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;</p> <p>b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'<b>articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;</p> <p>c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'<b>articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;</p> <p>d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli <b>articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio <b>dell'imposta sul valore aggiunto</b> competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'<b>articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni in materia di scissioni aziendali</b></p> <p><b>1.</b> Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:</p> <p>a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;</p> <p>b) la riduzione della detrazione di cui al comma 3 dell'<b>articolo 84</b>, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;</p> <p>c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'<b>articolo 85</b>, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;</p> <p>d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli <b>articoli 32, comma 1, lettera d) e comma 2, e 56, comma 1</b>, lettera a), può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio <b>dell'Agenzia delle entrate</b> competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'<b>articolo 52, comma 3, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capo XI</b> <b>Volume d'affari ed esercizio di più attività</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Volume d'affari</p> <p>Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli <b>articoli 23 e 24, tenendo conto delle</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 94 (L) (ex articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972) Volume d'affari</p> <p>1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli <b>articoli 71 e 72 del testo unico</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.</p> <p>L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.</p>	<p><b>adempimenti e accertamento</b>, tenendo conto delle variazioni di cui all'<b>articolo 76 del medesimo testo unico</b>. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al <b>comma 5 dell'articolo 95 del presente testo unico</b>.</p> <p>2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti è determinato secondo le disposizioni degli articoli <b>57, 67 e 68 del presente testo unico</b>. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo <b>72 del testo unico adempimenti e accertamento</b> sono computati al netto della diminuzione prevista <b>nel comma 7 dell'articolo 76 del testo unico versamenti e riscossione</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Esercizio di più attività</p> <p>1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.</p> <p>2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.</p> <p>3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'<b>art. 19</b> spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'<b>art. 19-bis</b>. La revoca deve essere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 95 (L) (ex articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972) Esercizio di più attività</p> <p>1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.</p> <p>2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.</p> <p>3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'<b>articolo 84</b> spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'<b>articolo 85</b>. La revoca deve essere</p>

comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'**articolo 19**, comma 5, e dell'**articolo 19-bis**, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'**articolo 10**, **primo comma**.

4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui **al terzo comma dell'art. 24**, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'**art. 34**, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'**art. 74, sesto comma**, per le quali la detrazione prevista **dall'art. 19** sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al **comma 5 dell'articolo 74-quater**.

5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'**art. 19**, se ridotta ai sensi del **terzo comma** dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi **dell'art. 3** e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli **artt. 21** e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli **artt. 23 e 25** devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al **terzo comma dell'art. 24** e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in

comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'**articolo 84**, comma 5, e dell'**articolo 85**, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'**articolo 44**, **comma 1**.

4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui **al comma 3 dell'articolo 72 del testo unico adempimenti e accertamento**, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'**articolo 108 del presente testo unico**, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'**articolo 113, comma 6**, per le quali la detrazione prevista **dall'articolo 84** sia applicata forfettariamente e per quelle di cui **al comma 5 dell'articolo 116**.

5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'**articolo 84**, se ridotta ai sensi del **comma 3** dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi **dell'articolo 7** e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli **articoli 56** e seguenti **del capo IV del testo unico adempimenti e accertamento**, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli **articoli 71 e 73 del predetto testo unico** devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al **comma 3 dell'articolo 72 del testo unico adempimenti e accertamento** e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.</p>	<p>corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 71, 72 e 73, del testo unico adempimenti e accertamento ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 80 del predetto testo unico. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nell'articolo 182, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento e i versamenti di cui all'articolo 75, commi 7 e 8, e agli articoli 77 e 111 del testo unico versamenti e riscossioni devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</b></p> <p><b>N.d.r. il titolo IV è inserito nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V-bis</b> <b>GRUPPO IVA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Gruppo IVA</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-bis Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA</p> <p>1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".</p> <p>2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;</li> <li>b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;</li> <li>c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;</li> <li>d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Articolo 96 (L) (ex articolo 70-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA</p> <p>1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 97, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".</p> <p>2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;</li> <li>b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;</li> <li>c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 104, comma 3, terzo periodo;</li> <li>d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.</li> </ul>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 70-ter Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo</p> <p>1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:</p> <p>a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;</p> <p>b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.</p> <p><b>1-bis.</b> Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p><b>2.</b> Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:</p> <p>a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;</p> <p>b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;</p> <p>c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.</p> <p><b>3.</b> Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.</p> <p><b>4.</b> Salvo quanto disposto dal <b>comma 5</b>, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al <b>comma 1</b>, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai <b>commi 2 e 3</b>.</p> <p><b>5.</b> Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <b>b)</b>, della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p><b>6.</b> Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al <b>comma 1</b> ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 97 (L) (ex articolo 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo</p> <p>1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:</p> <p>a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;</p> <p>b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.</p> <p><b>2.</b> Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p><b>3.</b> Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:</p> <p>a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;</p> <p>b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;</p> <p>c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.</p> <p><b>4.</b> Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.</p> <p><b>5.</b> Salvo quanto disposto dal <b>comma 6</b>, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai <b>commi 1 e 2</b>, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai <b>commi 3 e 4</b>.</p> <p><b>6.</b> Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <b>e)</b>, della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p><b>7.</b> Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai <b>commi 1 e 2</b> ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo <b>113, comma 1</b>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <b>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <b>b)</b>, della citata legge n. 212 del 2000.</p>	<p>finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo <b>151, comma 1</b>, del testo unico delle imposte sui redditi. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <b>e)</b>, della citata legge n. 212 del 2000.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 70-quater</b> Costituzione del gruppo IVA</p> <p>1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'<b>articolo 70-ter</b>. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:</p> <p>a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;</p> <p>b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.</p> <p>2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'<b>articolo 70-duodecies</b>, comma 5, nella quale sono indicati:</p> <p>a) la denominazione del gruppo IVA;</p> <p>b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;</p> <p>c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'<b>articolo 70-ter</b>;</p> <p>d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;</p> <p>e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 98 (L)</b> (ex articolo 70-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) Costituzione del gruppo IVA</p> <p>1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'<b>articolo 97</b>. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:</p> <p>a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;</p> <p>b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.</p> <p>2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'<b>articolo 106</b>, comma 5, nella quale sono indicati:</p> <p>a) la denominazione del gruppo IVA;</p> <p>b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;</p> <p>c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'<b>articolo 97</b>;</p> <p>d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;</p> <p>e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;</p> <p>f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.</p> <p>3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.</p> <p>4. Permanendo i vincoli di cui all'<b>articolo 70-ter</b>, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'<b>articolo 70-novies</b>. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).</p> <p>5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'<b>articolo 70-ter, commi 2 e 3</b>, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del <b>comma 5</b> del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'<b>articolo 70-ter, comma 1</b>, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.</p>	<p>dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;</p> <p>f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.</p> <p>3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.</p> <p>4. Permanendo i vincoli di cui all'<b>articolo 97</b>, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'<b>articolo 103</b>. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).</p> <p>5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'<b>articolo 97, commi 3 e 4</b>, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del <b>comma 6</b> del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'<b>articolo 97, commi 1 e 2</b>, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 70-quinquies</b> Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso</p> <p>1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli <b>articoli 2 e 3</b>.</p> <p>2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 99 (L)</b> (ex articolo 70-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972) Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso</p> <p>1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli <b>articoli 2 e 7</b>.</p> <p>2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.</p> <p>3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.</p> <p><b>3-bis.</b> Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al <b>comma 3-ter</b>, il regime disciplinato dal <b>secondo comma dell'articolo 10</b>, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.</p> <p><b>3-ter.</b> Ai fini dell'applicazione del <b>comma 3-bis</b>, la verifica della condizione prevista dall'<b>articolo 10, secondo comma</b>, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'<b>articolo 19-bis</b>, anche per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 36-bis</b>, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:</p> <p>a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;</p> <p>b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.</p> <p><b>4.</b> Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.</p> <p><b>4-bis.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>4-ter.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>4-quater.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato</p>	<p>nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.</p> <p>3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.</p> <p><b>4.</b> Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al <b>comma 5</b>, il regime disciplinato dal <b>comma 2 dell'articolo 44</b>, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.</p> <p><b>5.</b> Ai fini dell'applicazione del <b>comma 4</b>, la verifica della condizione prevista dall'<b>articolo 44, comma 2</b>, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'<b>articolo 85</b>, anche per effetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 79 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:</p> <p>a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;</p> <p>b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.</p> <p><b>6.</b> Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.</p> <p><b>7.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>8.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>9.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>membro da un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>4-quinquies.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>4-sexies.</b> La base imponibile delle operazioni di cui ai <b>commi da 4-bis a 4-quinquies</b> è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'<b>articolo 13</b>, commi 1 e 3.</p>	<p>membro da un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>10.</b> Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.</p> <p><b>11.</b> La base imponibile delle operazioni di cui ai <b>commi da 7 a 10</b> è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'<b>articolo 57</b>, commi 1 e 3.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-sexies Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA</p> <p>1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'<b>articolo 30</b> del <b>presente decreto</b>, ovvero compensata a norma dell'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 100 (L) (ex articolo 70- sexies del D.P.R. n. 633 del 1972) Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA</p> <p>1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'<b>articolo 110 del testo unico versamenti e riscossione</b>, ovvero compensata a norma dell'<b>articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione</b>. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-septies Adempimenti</p> <p>1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'<b>articolo 70-quinquies</b>, comma 4, nei modi ordinari.</p> <p>2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui <b>all'articolo 70-ter</b>, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al <b>comma 1-bis</b> dell'<b>articolo 70-ter</b>, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a),</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 101 (L) (ex articolo 70-septies del D.P.R. n. 633 del 1972) Adempimenti</p> <p>1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'<b>articolo 99</b>, comma 4, nei modi ordinari.</p> <p>2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui <b>all'articolo 97</b>, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al <b>comma 2</b> dell'<b>articolo 97</b>, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a),</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p>3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 70-duodecies</b>, comma 5, entro trenta giorni.</p>	<p>del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p>3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 106</b>, comma 5, entro trenta giorni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-octies Responsabilità</p> <p>1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.</p> <p>2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 102 (L) (ex articolo 70-octies del D.P.R. n. 633 del 1972) Responsabilità</p> <p>1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.</p> <p>2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-novies Disposizioni in materia di opzioni e revoche</p> <p>1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'<b>articolo 70-quater</b> è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 70-duodecies, comma 5</b>, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.</p> <p>2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.</p> <p>3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del <b>regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442</b>.</p> <p>4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 70-quater</b> comporta il venir meno degli</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 103 (L) (ex articolo 70-novies del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni in materia di opzioni e revoche</p> <p>1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'<b>articolo 98</b> è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 106, comma 5</b>, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.</p> <p>2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.</p> <p>3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni <b>di cui al titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'<b>articolo 98</b> comporta il venir meno degli effetti delle</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.</p>	<p>opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 70-decies</b> Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA</p> <p>1. L'opzione di cui all'<b>articolo 70-quater, comma 1</b>, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'<b>articolo 70-bis</b>, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.</p> <p>2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:</p> <p>a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;</p> <p>b) è riconosciuto, ai sensi dell'<b>articolo 70-ter, comma 5</b>, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;</p> <p>c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;</p> <p>d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;</p> <p>e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.</p> <p>3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del <b>fallimento</b> alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.</p> <p>4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 104 (L)</b> (ex articolo 70-decies del D.P.R. n. 633 del 1972) Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA</p> <p>1. L'opzione di cui all'<b>articolo 98, comma 1</b>, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'<b>articolo 96</b>, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.</p> <p>2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:</p> <p>a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;</p> <p>b) è riconosciuto, ai sensi dell'<b>articolo 97, comma 6</b>, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;</p> <p>c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;</p> <p>d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;</p> <p>e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.</p> <p>3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa <b>della liquidazione giudiziale</b> alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.</p> <p>4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.</p> <p>5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 70-duodecies, comma 5.</b></p>	<p>non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.</p> <p>5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'<b>articolo 106, comma 5.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-undecies Attività di controllo</p> <p>1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli <b>articoli 51</b> e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:</p> <p>a) liquidazione prevista dall'<b>articolo 54-bis</b>;</p> <p>b) controllo sostanziale;</p> <p>c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>;</p> <p>d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;</p> <p>e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.</p> <p>4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 105 (L) (ex articolo 70-undecies del D.P.R. n. 633 del 1972) Attività di controllo</p> <p>1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli <b>articoli 284</b> e seguenti <b>del testo unico adempimenti e accertamento</b> nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:</p> <p>a) liquidazione prevista dall'<b>articolo 388 del testo unico adempimenti e accertamento</b>;</p> <p>b) controllo sostanziale;</p> <p>c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'<b>articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione</b>;</p> <p>d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;</p> <p>e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.</p> <p>4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70-duodecies Disposizioni speciali e di attuazione</p> <p>1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 106 (L) (ex articolo 70-duodecies del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni speciali e di attuazione</p> <p>1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi <b>degli</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.</p> <p>2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.</p> <p>3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.</p> <p>5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.</p> <p>6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.</p>	<p>articoli 64, comma 2, e 75 del testo unico adempimenti e accertamento e dell'articolo 103 del presente testo unico si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.</p> <p>2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.</p> <p>3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 15, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.</p> <p>5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.</p> <p>7. In caso di adesione al regime di cui al titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico adempimenti e accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 98, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 274, comma 7, del testo unico adempimenti e accertamento, non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.</p>
	<p><b>TITOLO III</b> <b>Regimi speciali</b></p>
	<p><b>Capo I</b> <b>Regime speciale per i produttori agricoli e ittici</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> Regime speciale per i produttori agricoli.</p> <p>1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'<b>articolo 19</b> è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con <b>decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole</b>. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al <b>comma 6</b>, primo e secondo periodo.</p> <p>2. Si considerano produttori agricoli:</p> <p>a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;</p> <p>b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;</p> <p>c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.</p> <p><b>3. COMMA ABROGATO</b></p> <p><b>4.</b> La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.</p> <p><b>5.</b> Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 107 (L)</b> (ex articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 1, comma 908, della legge n. 208 del 2015; ex articolo 1, comma 662, della legge n. 145 del 2018) Regime speciale per i produttori agricoli.</p> <p>1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'<b>articolo 84</b> è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b>. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al <b>comma 5</b>, primo e secondo periodo.</p> <p>2. Si considerano produttori agricoli:</p> <p>a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;</p> <p>b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;</p> <p>c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.</p> <p><b>3.</b> La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.</p> <p><b>4.</b> Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.</p> <p><b>6.</b> I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'<b>articolo 39</b>. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'<b>articolo 21</b>, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'<b>articolo 25</b>. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite <b>dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442</b>, e successive modificazioni.</p> <p><b>N.d.r. Con riferimento agli adempimenti connessi alla bolletta doganale e, quindi, al sistema nazionale di importazione denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).</b></p> <p><b>7.</b> I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.</p>	<p>ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.</p> <p><b>5.</b> I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma <b>dell'articolo 80 del testo unico adempimenti e accertamento</b>. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui <b>all'articolo 56 del predetto testo unico</b>, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma <b>dell'articolo 73 del medesimo testo unico</b>. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite <b>dal titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, e successive modificazioni.</p> <p><b>6.</b> I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>8.</b> Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).</p> <p><b>9.</b> Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli <b>articoli 8, primo comma, 38-quater e 72,</b> nonché le cessioni <b>intracomunitarie</b> degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.</p> <p><b>10.</b> <b>COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETT. D) DEL DL 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80.</b></p> <p><b>11.</b> Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al <b>comma 7,</b> ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal <b>regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.</b></p> <p><b>12.</b> Con decreto del <b>Ministro delle finanze,</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 28 dicembre 2015, n. 208</b>  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>908.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il <b>Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,</b> da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. <b>Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.</b></p>	<p><b>7.</b> Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).</p> <p><b>8.</b> Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli <b>articoli 32, comma 1, 54 e 43 del presente testo unico,</b> nonché le cessioni <b>intraunionali</b> degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.</p> <p><b>9.</b> Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al <b>comma 6,</b> ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal <b>titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p><b>10.</b> Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze,</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p><b>11.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il <b>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,</b> ai sensi del <b>comma 1,</b> sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.</p> <p><b>N.d.r. le disposizioni del secondo e terzo periodo non sono ricondotte nel testo unico in quanto non attuali.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2018, n. 145</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p><b>662.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno <b>ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p><b>12.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il <b>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b>, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, <b>ai sensi del comma 1</b>, le percentuali di compensazione di cui al medesimo <b>comma 1</b>, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 51 Disposizioni relative ai produttori agricoli</p> <p>1. Per gli acquisti <b>intracomunitari</b> imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'<b>articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'<b>articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto</b>.</p> <p>2. Per le cessioni di cui all'<b>articolo 40, comma 3</b>, non si applicano le disposizioni di cui all'<b>articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'<b>articolo 41, comma 1, lettera a)</b>, si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'<b>articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni</b>, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso <b>articolo 34</b> per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.</p> <p><b>N.d.r.</b></p> <p><b>Comma 1: il rinvio ai soggetti di cui all'articolo 34, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 deve intendersi riferito ai soggetti dell'attuale articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in origine,</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 108 (L) (ex articolo 51 del D.L. n. 331 del 1993) Disposizioni relative ai produttori agricoli</p> <p>1. Per gli acquisti <b>intraunionali</b> imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'<b>articolo 108, comma 5</b>, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'<b>articolo 82, comma 3, e dell'articolo 84, commi 1 e 2, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>2. Per le cessioni di cui all'<b>articolo 20, comma 3</b>, non si applicano le disposizioni di cui all'<b>articolo 76 del presente testo unico</b>.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'<b>articolo 28, comma 1, lettera a)</b>, si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'<b>articolo 108</b>, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso <b>articolo 108</b> per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>comma 3) che fa riferimento agli agricoltori esonerati dagli adempimenti IVA, ricondotti nel t.u. adempimenti e accertamento.</b></p>	
<p><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>Articolo 34-bis Attività agricole connesse</p> <p>1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.</p> <p>2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.</p>	<p><b>Articolo 109 (L)</b> (ex articolo 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) Attività agricole connesse</p> <p>1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.</p> <p>2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento.</p>
<p>Articolo 34-ter Regime fiscale per raccoglitori occasionali</p> <p>1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.</p>	<p><b>Articolo 110 (L)</b> (ex articolo 34-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) Regime fiscale per raccoglitori occasionali</p> <p>1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.</p>
<p><b>Legge n. 311 del 2004</b></p> <p>Articolo 1</p>	<p><b>Articolo 111 (L)</b> (ex articolo 1, comma 109 della legge n. 311 del 2004) <b>Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>109.</b> La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.</p>	<p><b>1.</b> La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b>  Articolo 73  Modalità e termini speciali</p> <p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:</p> <p>a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;</p> <p>b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;</p> <p>c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;</p> <p>d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;</p>	



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.</p> <p>2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.</p> <p><b>N.d.r. disposizione ricondotta nell'articolo 75 della proposta di testo unico adempimenti e accertamento.</b></p>	
<p>Articolo 73-bis Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti</p> <p>Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;</p> <p>2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;</p> <p>3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.</p> <p>L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.</p> <p>Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.</p> <p>COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471, A DECORRERE DAL 1° APRILE 1998.</p> <p>COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471, A DECORRERE DAL 1° APRILE 1998.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione ricondotta per ambito nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento</b></p>	
	<p><b>Capo II</b>  <b>Regimi speciali relativi a determinati settori</b></p>
<p>Articolo 74  Disposizioni relative a particolari settori</p>	<p>Articolo 112 (L)  (ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972; ex articolo 3,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:</p> <p>a) per il commercio di Sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;</p> <p>b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza <b>comunitaria</b>. <b>L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525;</b>  <b>N.d.r. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, con l'articolo 24, l'abrogazione del D.Lgs. n. 525 del 1948.</b></p> <p>c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,</p>	<p>comma 10, del D.L. n. 90 del 1990)  Disposizioni relative a particolari settori</p> <p><b>1.</b> In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:</p> <p>a) per il commercio di Sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;</p> <p>b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza <b>unionale</b>.</p> <p>c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della <b>legge 16 dicembre 1991, n. 398</b>, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 90 del 1990</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>(...)</p> <p>10. <b>Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 74</p> <p>d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi <b>del secondo comma dell'articolo 17</b>, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'<b>articolo 35-ter</b>, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel</p>	<p>congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni di cui al <b>testo unico agevolazioni tributarie, parte II, titolo XV, capo V</b>, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. <b>La diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico;</b></p> <p>d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi <b>dell'articolo 78, comma 2</b>, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'<b>articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;</p> <p>e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;</p> <p>e-bis) <i>ABROGATA DA DALL'ART. 36, COMMA 8, LETT. B), D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331.</i></p> <p>Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente <b>decreto</b> alle operazioni non imponibili di cui al <b>terzo comma</b> dell'<b>art. 2</b>.</p> <p>Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti <b>saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.</b></p> <p>Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto <b>del Ministro delle finanze</b>, ad eseguire le liquidazioni periodiche <b>di cui all'art. 27</b> e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni <b>di cui all'articolo 33</b> per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali</p>	<p>vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;</p> <p>e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;</p> <p><b>2.</b> Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente <b>testo unico</b> alle operazioni non imponibili di cui al <b>comma 3</b> dell'<b>articolo 2</b>.</p> <p><b>3.</b> Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti <b>sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.</b></p> <p><b>4.</b> Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto <b>del Ministro dell'economia e delle finanze</b>, ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti <b>del Ministro</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>disposti con decreti del <b>Ministro delle finanze</b>, emanati a norma <b>dell'articolo 73, primo comma, lettera e)</b>, e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine <b>di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo</b>, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto <b>dall'articolo 23, primo comma</b>, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.</p> <p>Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.</p> <p>Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa <b>allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</b>, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'<b>articolo 19</b> è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'<b>articolo 25</b>; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'<b>articolo 17 del decreto del</b></p>	<p><b>dell'economia e delle finanze</b>, emanati a norma <b>dell'articolo 75, comma 1, lettera e) del testo unico adempimenti e accertamento</b>, e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine <b>di cui all'articolo 56, comma 4, primo periodo, del testo unico adempimenti e accertamento</b> una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto <b>dall'articolo 71, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.</p> <p><b>5.</b> Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.</p> <p><b>6.</b> Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa <b>contenuta nell'allegato 2 al testo unico tributi erariali minori</b>, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'<b>articolo 84</b> è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'<b>articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b>; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'<b>articolo 444</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.</p> <p>Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:</p> <p>a) ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);  b) ferro-leghe (v.d. 72.02);  c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);  d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).</p>	<p><b>del testo unico adempimenti e accertamento</b>, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo V, del testo unico adempimenti e accertamento; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.</p> <p><b>7.</b> Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti <b>del titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b> e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli <b>articoli 71 o 72 del predetto testo unico</b> entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'<b>articolo 73 del predetto testo unico</b>. Agli effetti della limitazione contenuta nel <b>comma 2 dell'articolo 110 del testo unico versamenti e riscossione</b>. Le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:</p> <p>a) ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);  b) ferro-leghe (v.d. 72.02);  c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);  d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:</p> <p>a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);  b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);  c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);  d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);  e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);  <b>e-bis</b>) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);  <b>e-ter</b>) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);  <b>e-quarter</b>) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);  <b>e-quinquies</b>) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)”;  <b>e-sexies</b>) barre di ottone (v.d. 74.07.21).</p> <p>COMMA ABROGATO DALL’ARTICOLO 35, COMMA 1, LETT. D), N. 2), D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.</p> <p>COMMA SOPPRESSO DALL’ARTICOLO 35, COMMA 1, LETT. D), N. 2), D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.</p> <p>Nelle operazioni indicate nel <b>primo comma</b>, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.</p>	<p><b>8.</b> Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:</p> <p>a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);  b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);  c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);  d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);  e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);  <b>f)</b> stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);  <b>g)</b> filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);  <b>h)</b> filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);  <b>i)</b> filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)”;  <b>l)</b> barre di ottone (v.d. 74.07.21).</p> <p><b>9.</b> Nelle operazioni indicate nel <b>comma 1</b>, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.</p>
<p>Articolo 74-bis  Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa</p> <p>Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.</p> <p>Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni</p>	



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.</p> <p><b>N.d.r. I commi 1 e 2 sono ricondotti nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p>In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.</p> <p><b>N.d.r. La disposizione del comma 3 è ricondotta nella proposta di testo unico versamenti e riscossione.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b>  Articolo 74-ter  Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.</p> <p>3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.</p> <p>4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.</p> <p>5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 113 (L)  (ex articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972)  Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi degli articoli 32 e 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.</p> <p>3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.</p> <p>4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.</p> <p>5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.</p> <p><b>5-bis.</b> Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi <b>dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111</b>, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.</p> <p><b>N.d.r. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, risulta abrogato dall'articolo 146, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.) ha abrogato, con effetto dal 21/06/2011, gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relativi ai servizi e pacchetti turistici.</b></p> <p><b>6.</b> Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori <b>della Comunità economica europea</b> la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente <b>non è soggetta</b> ad imposta a norma dell'<b>articolo 9</b>.</p> <p><b>7.</b> Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'<b>articolo 21</b>, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.</p> <p><b>8.</b> Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli <b>articoli 23 e 25</b> entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'<b>articolo 21</b>, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai</p>	<p>relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.</p> <p><b>6.</b> Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi <b>degli articoli 32 e 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo</b>, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.</p> <p><b>7.</b> Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori <b>dell'Unione europea</b> la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente <b>è non imponibile a norma dell'articolo 38</b>.</p> <p><b>8.</b> Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'<b>articolo 56 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.</p> <p><b>9.</b> Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli <b>articoli 71 e 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b> entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'<b>articolo 56</b>,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sensi dell'<b>articolo 23</b> senza la contabilizzazione della relativa imposta.</p> <p><b>8-bis.</b> Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.</p> <p><b>9.</b> Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>	<p>comma 1, quarto periodo, <b>del medesimo testo unico</b> al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'<b>articolo 71 del predetto testo unico</b> senza la contabilizzazione della relativa imposta.</p> <p><b>10.</b> Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.</p> <p><b>11.</b> Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>
<p><b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</b> <i>"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 55 Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio</p> <p>1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'<b>articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, <b>alla data di entrata in vigore del presente decreto</b>, siano stati eventualmente effettuati;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 114 (L) (ex articolo 55 del D.L. n. 69 del 2013) Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio</p> <p>1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'<b>articolo 114, comma 3</b>, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, <b>alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</b>, siano stati eventualmente</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.</p>	<p>effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 74-quater Disposizioni per le attività spettacolistiche</p> <p>1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente <b>decreto</b>, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.</p> <p>2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla <b>legge 26 gennaio 1983, n. 18</b>, e successive modificazioni e integrazioni</p> <p>3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il <b>Ministero delle finanze con proprio decreto</b> stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.</p> <p>4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'<b>articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</b>, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.</p> <p>5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente <b>decreto</b> che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a <b>cinquanta milioni di lire</b>, determinano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 115 (L)</b> (ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni per le attività spettacolistiche</p> <p>1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente <b>testo unico</b>, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.</p> <p>2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui <b>al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. <b>Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento</b>, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.</p> <p>4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'<b>articolo 444 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.</p> <p>5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente <b>testo unico</b> che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore <b>ad euro 25.822,84</b>, determinano la base</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla <b>legge 16 dicembre 1991, n. 398</b>. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati <b>con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</b>. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del <b>decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442</b>; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.</p> <p>6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla <b>legge 16 dicembre 1991, n. 398</b>, e per gli intrattenimenti di cui al <b>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</b>, il concessionario di cui all'articolo 17 del <b>medesimo decreto</b> coopera, ai <b>sensi dell'articolo 52</b>, con gli <b>uffici delle entrate</b> anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui <b>all'articolo 52</b>, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui <b>all'articolo 63</b>, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui <b>all'articolo 52</b> sono esercitate dal personale del concessionario di cui <b>all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</b>, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al <b>Ministero delle finanze</b>. A tal fine, con decreto del <b>Ministero delle finanze</b> sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto <b>articolo 17 del decreto n. 640 del 1972</b> e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli <b>18, 22</b></p>	<p>imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui al <b>testo unico agevolazioni tributarie, parte II, titolo XV, capo V</b>. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati <b>dalle disposizioni di cui al titolo I, capo VII, sezione II del testo unico adempimenti e accertamento</b>. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del <b>titolo I, capo V del testo unico adempimenti e accertamento</b>; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.</p> <p>6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui al <b>testo unico agevolazioni tributarie, parte II, titolo XV, capo V</b>, e per gli intrattenimenti di cui <b>al titolo II del testo unico tributi erariali minori</b>, il concessionario di cui <b>all'articolo 444 del testo unico adempimenti e accertamento</b> coopera, <b>ai sensi dell'articolo 285 del predetto testo unico</b>, con gli uffici <b>dell'Agenzia delle entrate</b> anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui <b>all'articolo 285 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento <b>di cui all'articolo 285, del testo unico adempimenti e accertamento</b>. Le facoltà di cui <b>all'articolo 285 del predetto testo unico</b> sono esercitate dal personale del concessionario di cui <b>all'articolo 444 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>. A tal fine, con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.</p> <p><b>6-bis.</b> Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.</p>	<p>manifestazioni spettacolistiche, il <b>Ministero della cultura</b>, il concessionario di cui al predetto <b>articolo 444 del testo unico adempimenti e accertamento</b> e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli <b>445 e 447 del testo unico adempimenti e accertamento e 23 del testo unico tributi erariali minori.</b></p> <p><b>7.</b> Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 70.1 Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione</p> <p>1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'<b>articolo 74-sexies.1.</b></p> <p>2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.</p> <p>3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.</p> <p>4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma <b>dell'articolo 39.</b> La</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 116 (L) (ex articolo 70.1 del D.P.R. n. 633 del 1972) Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione</p> <p>1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'<b>articolo 119.</b></p> <p>2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.</p> <p>3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.</p> <p>4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'<b>articolo 80 del testo unico</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.</p> <p>5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.</p> <p>7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'<b>articolo 16, primo comma</b>. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'<b>articolo 67</b> per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.</p>	<p><b>adempimenti e accertamento</b>. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.</p> <p>5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.</p> <p>7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'<b>articolo 69, comma 1</b>. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'<b>articolo 8</b> per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.</p>
	<p><b>Capo IV</b> <b>Regimi speciali oss e ioss</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 74-quinquies</p> <p style="text-align: center;">Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.</p> <p>2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo II</b>; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 21 e seguenti</b>.</p> <p>3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 117 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p style="text-align: center;">Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.</p> <p>2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 56 e seguenti del titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto; d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.</p> <p>4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analogha comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.</p> <p>5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:</p> <p>a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;</p> <p>b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;</p> <p>d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione;</p> <p>b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.</p> <p><b>6-bis.</b> La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.</p> <p><b>7.</b> Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6,</p>	<p>b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto; d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.</p> <p>4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analogha comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.</p> <p>5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:</p> <p>a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;</p> <p>b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;</p> <p>d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione;</p> <p>b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.</p> <p><b>7.</b> La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.</p> <p><b>8.</b> Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6,</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.</p> <p><b>8.</b> Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.</p> <p><b>9.</b> I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima.</p> <p><b>10.</b> I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.</p> <p><b>11.</b> I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'<b>articolo 38-ter, comma 1-bis</b>. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli <b>articoli 19</b> e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.</p>	<p>utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.</p> <p><b>9.</b> Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.</p> <p><b>10.</b> I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima.</p> <p><b>11.</b> I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.</p> <p><b>12.</b> I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'<b>articolo 117, comma 2, del testo unico versamenti e riscossione</b>. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli <b>articoli 84</b> e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 74-sexies</p> <p>Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 118 (L)</p> <p>(ex articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza <b>intra-unionali</b> di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza <b>intracomunitarie</b> di beni di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'<b>articolo 2-bis, comma 1, lettera a)</b>, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'<b>articolo 74-quinquies</b> e dal presente articolo.</p> <p>2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.</p> <p>3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'<b>articolo 35, comma 1</b>, è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.</p> <p><b>3-bis.</b> I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;</p> <p>b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p><b>4.</b> I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'<b>articolo 74-quinquies, comma 6</b>, indicano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA;</p> <p>b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui</p>	<p>all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni di cui all'<b>articolo 5, commi 1 e 3</b>, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'<b>articolo 3, comma 1, lettera a)</b> optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'<b>articolo 117</b> e dal presente articolo.</p> <p>2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.</p> <p>3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'<b>articolo 52, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento</b> è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.</p> <p><b>4.</b> I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;</p> <p>b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p><b>5.</b> I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'<b>articolo 117, comma 6</b>, indicano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA;</p> <p>b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) l'ammontare delle vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'<b>articolo 2-bis</b>, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;</p> <p>f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.</p> <p><b>4-bis.</b> Nella dichiarazione di cui al <b>comma 4</b> sono, inoltre, indicati i seguenti dati:</p> <p>a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;</p> <p>b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni diverse da quelle di cui all'<b>articolo 2-bis</b>, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni e alle cessioni di beni di cui all'<b>articolo 2-bis</b>, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni e di cessioni di beni di cui all'<b>articolo 2-bis</b>, comma 1, lettera a), il numero</p>	<p>l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) l'ammontare delle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'<b>articolo 3</b>, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;</p> <p>f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.</p> <p><b>6.</b> Nella dichiarazione di cui al <b>comma 5</b> sono, inoltre, indicati i seguenti dati:</p> <p>a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;</p> <p>b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni diverse da quelle di cui all'<b>articolo 3</b>, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni e alle cessioni di beni di cui all'<b>articolo 3</b>, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza <b>intraunionali</b> di beni e di cessioni di beni di cui all'<b>articolo 3</b>, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.</p> <p><b>5.</b> Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'<b>articolo 74-quinquies</b> quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'<b>articolo 19</b>, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.</p>	<p>di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.</p> <p><b>7.</b> Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'<b>articolo 117</b> quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'<b>articolo 84</b>, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 74-sexies.1</b> Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'<b>articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'<b>articolo 17, terzo comma</b>, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 119 (L)</b> (ex articolo 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633 del 1972) Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi</p> <p>1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'<b>articolo 5, commi 2 e 3</b>, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'<b>articolo 78, comma 3</b>, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'<b>articolo 17, terzo comma</b>.</p> <p>2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.</p> <p>3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo II</b>; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui <b>agli articoli 21 e seguenti</b>.</p> <p>4. L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.</p> <p>5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;</p> <p>b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.</p> <p>6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale.</p> <p>7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate.</p> <p>8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;</p>	<p>forma prevista dall'<b>articolo 78, comma 3</b>.</p> <p>2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.</p> <p>3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 56 e seguenti del titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>4. L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.</p> <p>5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;</p> <p>b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.</p> <p>6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale.</p> <p>7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate.</p> <p>8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>b) si può altrimenti presumere che la loro l'attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;</p> <p>d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;</p> <p>e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.</p> <p>9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:</p> <p>a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;</p> <p>b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;</p> <p>c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p>10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta è dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.</p> <p>12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato</p>	<p>b) si può altrimenti presumere che la loro l'attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;</p> <p>c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;</p> <p>d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;</p> <p>e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.</p> <p>9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:</p> <p>a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;</p> <p>b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;</p> <p>c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</p> <p>10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta è dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.</p> <p>12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.</p> <p>13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.</p> <p>14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.</p> <p>15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.</p> <p>16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.</p> <p>17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>	<p>dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.</p> <p>13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.</p> <p>14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.</p> <p>15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.</p> <p>16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del testo unico versamenti e riscossione. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 84 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.</p> <p>17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>
<p>Articolo 74-septies Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro</p>	<p>Articolo 120 (L) (ex articolo 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza <b>intra-comunitarie</b> di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'<b>articolo 19</b> e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'<b>articolo 38-bis2</b> anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'<b>articolo 38-ter, comma 1-bis</b>, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.</p> <p>4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo II</b>.</p>	<p style="text-align: center;">membro</p> <p>1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza <b>intra-unionali</b> di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'<b>articolo 84</b> e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'<b>articolo 115 del testo unico versamenti e riscossione</b> anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'<b>articolo 117, comma 2, del predetto testo unico</b> se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.</p> <p>4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al <b>titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 74-octies Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta</p> <p>1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli <b>articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14</b>, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'<b>articolo 74-septies</b>, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 121 (L) (ex articolo 74-octies del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta</p> <p>1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli <b>articoli 117, comma 9, 118 e 119, comma 14</b>, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'<b>articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione</b>, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'<b>articolo 120</b>, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.</p>
<p><b>Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Base imponibile</p> <p>1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente <b>decreto</b>, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 122 (L) (ex articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995; ex articolo 30, comma 6, della legge n. 388 del 2000) Base imponibile</p> <p>1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella <b>D</b> allegata al presente <b>testo unico</b>, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta <b>comunitario</b> in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.</p> <p>2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.</p> <p>3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del <b>titolo I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, dandone comunicazione al competente ufficio <b>dell'imposta sul valore aggiunto</b> nella relativa dichiarazione annuale.</p> <p>4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche <b>intra-comunitario</b>, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'<b>articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.</p> <p><b>N.d.r. Con riferimento agli adempimenti connessi alla bolletta doganale e, quindi, al sistema nazionale di importazione denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), si rinvia al commento dell'articolo 80.</b></p> <p>5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:</p> <p>a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;</p> <p>b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;</p>	<p>accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta <b>unionale</b> in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.</p> <p>2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.</p> <p>3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del <b>titolo I del presente testo unico e titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, dandone comunicazione al competente ufficio <b>dell'Agenzia delle entrate</b> nella relativa dichiarazione annuale.</p> <p>4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche <b>intraunionale</b>, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'<b>articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.</p> <p>5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:</p> <p>a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;</p> <p>b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>b-bis)</b> al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;</p> <p><b>b-ter)</b> al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.</p> <p>6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, <b>lettera b), b-bis) e b-ter)</b>, di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad <b>un milione di lire</b>. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.</p> <p>7. Con uno o più decreti del <b>Ministro delle finanze</b> la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.</p> <p>8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere</p>	<p><b>c)</b> al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;</p> <p><b>d)</b> al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.</p> <p>6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, <b>lettere b), c) e d)</b>, di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore <b>a 516,46 euro</b>. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.</p> <p>7. Con uno o più decreti del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.</p> <p>8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.</p> <p>9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.</p> <p>10. Negli scambi <b>intracomunitari</b> tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta <b>erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. N.d.r. Il riferimento alla imposta erariale di trascrizione e all'addizionale regionale deve essere aggiornato alla luce delle previsioni contenute dagli articoli 51, comma 2, lettere b) e c) e 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995. Tali imposte sono state sostituite dall'imposta provinciale di trascrizione.</b> Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.</p> <p><b>N.d.r. Il decreto interministeriale del 21 marzo 2013 recante "Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all'Automobile Club d'Italia - ACI per le attività relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico" ha sostituito le tariffe previste dal decreto ministeriale del 1° settembre 1994.</b></p> <p><b>10-bis.</b> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.</p>	<p>comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.</p> <p>9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.</p> <p>10. Negli scambi <b>intraunionali</b> tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'<b>articolo 4, comma 4, del presente testo unico.</b> Le cessioni di mezzi trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta <b>provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,</b> ovvero dell'imposta di registro. Gli emolumenti di cui al decreto <b>interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia del 21 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013</b> sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.</p> <p><b>11.</b> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Operazioni con l'estero e volume d'affari</p> <p>1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 36</b> la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli <b>articoli 8 e 8-bis del decreto del</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 123 (L) (ex articolo 37 del D.L. n. 41 del 1995) Operazioni con l'estero e volume d'affari</p> <p>1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 122</b> la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli <b>articoli 32</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli <b>articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto</b>.</p> <p>2. Gli acquisti dei beni di cui all'<b>articolo 36</b>, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti <b>intracomunitari</b>. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli <b>articoli 38-bis, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>.</p> <p>3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'<b>articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17</b>, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'<b>articolo 38-quater</b> del decreto del Presidente della Repubblica <b>26 ottobre 1972, n. 633</b>, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'<b>articolo 36</b> registrate per l'anno.</p> <p>4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 36</b> il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.</p>	<p><b>e 36</b>, e in caso di cessione ai sensi degli <b>articoli 54, 42 e 43</b>.</p> <p>2. Gli acquisti dei beni di cui all'<b>articolo 122</b>, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti <b>intraunionali</b>. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli <b>articoli 5, 28 e 30, comma 1</b>.</p> <p>3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'<b>articolo 35, comma 1, lettera a)</b>, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'<b>articolo 54</b>, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'<b>articolo 122</b> registrate per l'anno.</p> <p>4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 122</b> il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Fatturazione e registrazione</p> <p>1. I soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 36</b>, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'<b>articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'<b>articolo 23 dello stesso decreto</b> sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'<b>articolo 36, comma 3, del presente decreto</b>.</p> <p>2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'<b>articolo 36</b>, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 124 (L) (ex articolo 38 del D.L. n. 41 del 1995) Fatturazione e registrazione</p> <p>1. I soggetti che applicano il regime di cui all'<b>articolo 122</b>, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'<b>articolo 64 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'<b>articolo 71 del predetto testo unico</b> sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'<b>articolo 122, comma 3 del presente testo unico</b>.</p> <p>2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'<b>articolo 112 del presente testo unico</b>, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.</p> <p>3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.</p> <p>4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.</p> <p>5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	<p>cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 72, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 72 del testo unico adempimenti e accertamento, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 76, commi 7 e 8, e 79 del testo unico versamenti e riscossione ed entro il termine ivi previsto.</p> <p>3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 122, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 72 del testo unico adempimenti e accertamento, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 80 del predetto testo unico, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.</p> <p>4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 122, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.</p> <p>5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 31 del testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 39 Aliquota</p> <p>1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al <b>presente decreto</b>, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, <b>effettuato</b> dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 125 (L) (ex articolo 39 del D.L. n. 41 del 1995) Aliquota</p> <p>1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella <b>D</b> allegata al <b>presente testo unico</b>, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, <b>effettuate</b> dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 40 <b>Decorrenza</b></p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> Per quanto non è diversamente disposto nella presente <b>sezione</b> si applicano, <b>anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 126 (L) <b>Disposizioni applicabili</b></p> <p><b>1.</b> Per quanto non è diversamente disposto nel presente <b>capo</b> si applicano, <b>le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 40-bis Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta</p> <p>1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente <b>decreto</b>, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:</p> <p>a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli <b>articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 127 (L) (ex articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995) Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta</p> <p>1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella <b>D</b> allegata al presente <b>testo unico</b>, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:</p> <p>a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli <b>articoli 84, 88 e 89</b>, e successive</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;</p> <p>b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;</p> <p>c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.</p> <p>2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.</p> <p>3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.</p>	<p>modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;</p> <p>b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;</p> <p>c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 122.</p> <p>2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.</p> <p>3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.</p>
	<p><b>Capo VI</b> <b>Depositi IVA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 331 del 1993</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 50-bis Depositi fiscali ai fini IVA</p> <p>1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.</p> <p>Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:</p> <p>a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;</p> <p>b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 128 (L) (ex articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993; ex articolo 16, comma 5-bis, del D.L. n. 185 del 2008) Depositi fiscali ai fini IVA</p> <p>1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.</p> <p>Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:</p> <p>a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;</p> <p>b) i depositi doganali di cui all'articolo 237 del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al</p>



modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o **comunitari** che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale **delle entrate** ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e **comunitari** in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, **da emanare entro il 1 marzo 1997**, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale **delle entrate** ovvero dal **direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta** qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del **comma 6**, salva l'applicazione della **lettera i) del comma 4**. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad **un miliardo di lire**. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della **Comunità** europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto **intracomunitario** si considera effettuato dal depositario, a momento dell'estrazione dei beni.

**2-bis.** I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle **dogane e delle entrate**, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

**3.** Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo **53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi

decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o **unionali** che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale, **dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate**, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e **unionali** in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze** sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale, **dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate** qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del **comma 7**, salva l'applicazione della **lettera h) del comma 5**. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a **euro 516.456,90**. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'**Unione** europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto **intraunionale** si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

**3.** I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate**, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

**4.** Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'**articolo 393, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento, un apposito registro** che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'**articolo 80 del testo unico adempimenti e**

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.</p> <p><b>4.</b> Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:</p> <p>a) gli acquisti <b>intracomunitari</b> di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;</p> <p>b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non <b>comunitari</b> destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;</p> <p>d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225;</p> <p>e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;</p> <p>f) le cessioni <b>intracomunitarie</b> di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della <b>Comunità</b> europea, salvo che si tratti di cessioni <b>intracomunitarie</b> soggette ad imposta nel territorio dello Stato;</p> <p>g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio <b>della Comunità</b> europea;</p> <p>h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;</p> <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</b></p>	<p><b>accertamento</b>; deve, altresì essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al <b>comma 7</b>, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.</p> <p><b>5.</b> Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:</p> <p>a) gli acquisti <b>intraunionali</b> di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;</p> <p>b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non <b>unionali</b> destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'<b>articolo 38 del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013</b> e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;</p> <p>d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;</p> <p>e) le cessioni <b>intraunionali</b> di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro <b>dell'Unione</b> europea, salvo che si tratti di cessioni <b>intraunionali</b> soggette a imposta nel territorio dello Stato;</p> <p>f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio <b>dell'Unione</b> europea;</p> <p>g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni. <b>Le prestazioni di servizi di cui alla presente lettera, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.</b></p>

*“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*

**Articolo 16, comma 5-bis**

La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che **le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.**

**D.L. n. 331 del 1993**

Articolo 50-bis

**i)** il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.  
**5.** Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio **delle entrate** indicato nell'autorizzazione. Gli uffici **delle entrate** ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.  
**6.** L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una

**L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 7 del presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;**

**h)** il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.  
**6.** Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio **dell'Agenzia delle entrate** indicato nell'autorizzazione. Gli uffici **dell'Agenzia delle entrate** ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.  
**7.** L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del <b>comma 4, lettera b)</b>, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'<b>articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al <b>comma 4</b> e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui <b>all'articolo 18 del medesimo decreto</b>, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui <b>all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, una fattura emessa ai sensi dell'<b>articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto</b>, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla <b>lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>; in tal caso, la dichiarazione di cui <b>all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17</b>, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui <b>all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui <b>all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983</b> in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui <b>all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471</b> e al pagamento dell'imposta e di tale</p>	<p>o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del <b>comma 5, lettera b)</b>, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'<b>articolo 78, comma 2</b>, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al <b>comma 5</b>, e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'<b>articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione</b>, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui <b>al medesimo testo unico</b>, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui <b>all'articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, una fattura emessa ai sensi dell'<b>articolo 62, comma 2, del presente testo unico</b>, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla <b>lettera d) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 32</b>; in tal caso, la dichiarazione di cui <b>all'articolo 35, comma 1, lettera b) del presente testo unico</b>, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui <b>all'articolo 38, comma 1, del testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali</b>, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui <b>all'articolo 35, comma 1, lettera b) del presente testo unico</b> in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui <b>all'articolo 32, comma 6, del testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali</b> e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA. in forza di un acquisto <b>intraunionale</b>, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la</p>

sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto **intracomunitario**, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'**articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972** entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'**articolo 25** del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del **comma 4, lettera b)**, comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

**7.** Nei limiti di cui all'**articolo 44, comma 3**, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al **comma 4**, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'**articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

**8.** Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al **comma 3**. La violazione degli obblighi di cui al **comma 6** del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.

indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'**articolo 71 del testo unico adempimenti e accertamento** entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'**articolo 73 del predetto testo unico** entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del **comma 5, lettera b)**, comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

**8.** Nei limiti di cui all'**articolo 79, comma 3**, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al **comma 5**, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'**articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento**. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

**9.** Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al **comma 4**. La violazione degli obblighi di cui al **comma 7** del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Legge n. 205 del 2017</b> Articolo 1</p> <p><b>937.</b> Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.</p> <p><b>938.</b> La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.</p> <p><b>939.</b> Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al <b>comma 937</b>, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo <b>comma 937</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 129 (L)</b> (ex articolo 1, commi da 937 a 942, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito</p> <p><b>1.</b> Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'<b>articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione</b>, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.</p> <p><b>2.</b> La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.</p> <p><b>3.</b> Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al <b>comma 1</b>, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo <b>comma 1</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>940.</b> Le disposizioni di cui ai <b>commi 937, 938 e 939</b> si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto <b>intra-comunitario</b>, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'<b>articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b>, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al <b>comma 942</b> o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al <b>comma 938</b>, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.</p> <p><b>941.</b> Le disposizioni dei <b>commi 937, 938 e 939</b> non si applicano ai prodotti di cui al <b>comma 937</b> di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al <b>comma 937</b> immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al <b>comma 942</b> nonché ai prodotti, di cui al medesimo <b>comma 937</b>, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al <b>comma 942</b>.</p> <p><b>941 bis.</b> Fatto salvo quanto disposto dal <b>comma 941-ter</b>, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, <b>lettera c)</b>, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al <b>comma 937</b>.</p> <p><b>941-ter.</b> L'utilizzo della dichiarazione di cui all'<b>articolo 1, comma 1, lettera c)</b>, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto,</p>	<p><b>4.</b> Le disposizioni di cui ai <b>commi 1, 2 e 3</b> si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto <b>intraunionale</b>, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'<b>articolo 128</b>, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al <b>comma 8</b> o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al <b>comma 2</b>, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni dei <b>commi 1, 2 e 3</b> non si applicano ai prodotti di cui al <b>comma 1</b> di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al <b>comma 1</b> immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al <b>comma 8</b> nonché ai prodotti, di cui al medesimo <b>comma 1</b>, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al <b>comma 8</b>.</p> <p><b>6.</b> Fatto salvo quanto disposto dal <b>comma 7</b>, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'<b>articolo 35, comma 1, lettera b)</b>, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al <b>comma 1</b>.</p> <p><b>7.</b> L'utilizzo della dichiarazione di cui all'<b>articolo 35, comma 1, lettera b)</b>, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al <b>comma 945 del presente articolo</b>. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.</p> <p><b>942.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, <b>da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</b>, sono stabilite le modalità attuative dei <b>commi da 937 a 941</b>. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al <b>comma 937</b>, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo <b>comma 937</b>.</p>	<p>diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui all'<b>articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</b>. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.</p> <p><b>8.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative dei <b>commi da 1 a 5</b>. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al <b>comma 1</b>, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo <b>comma 1</b>.</p>
<p align="center"><b>D.L. 331 del 1993</b></p> <p align="center">Articolo 52 Cessioni a viaggiatori</p> <p>1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio , n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non attuale, applicabile fino al 30 giugno 1999.</b></p>	<p><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
	<b>Capo VII</b> <b>Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi</p> <p>1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'<b>articolo 38, comma 4</b>, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'<b>articolo 38, comma 3, lettera e)</b>, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.</p> <p>3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'<b>articolo 38, comma 4</b>, oggetto di acquisto <b>intra-comunitario</b>, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.</p> <p>4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto <b>intra-comunitario</b> in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 130 (L) (ex articolo 53 del D.L. n. 331 del 1993) Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi</p> <p>1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'<b>articolo 4, comma 4</b>, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'<b>articolo 4, comma 3, lettera e)</b>, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.</p> <p>3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'<b>articolo 4, comma 4</b>, oggetto di acquisto <b>intra-unionale</b>, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.</p> <p>4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto <b>intra-unionale</b> in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'imposta. (...) <b>N.d.r. La disposizione di cui al comma 5 prevede la modifica di una disciplina extrafiscale [i.e. articolo 132 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)] e, pertanto, non è ricondotta nel presente testo unico.</b></p>	
<p>Articolo 54 Sanzioni</p> <p><i>Abrogato</i></p>	
<p>Articolo 55 Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri</p> <p>1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione ricondotta nella proposta di TU adempimenti e accertamento</b></p>	
<p>Articolo 56 Norme applicabili</p> <p>1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non ricondotta in quanto superflua.</b></p>	
<p>Articolo 57 Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</p> <p>1. (...) 2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58 concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>N.d.r. Disposizione ricondotta nella proposta di testo unico versamenti e riscossione.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 59 Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione</p> <p>1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.</p> <p>2. (...)All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze."</p> <p><b>N.d.r. il comma 2 modifica disposizione non ricondotta nel testo unico in quanto non attuale</b></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 60 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.</p> <p>2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.</p> <p>3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.</p> <p>4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:</p> <p>a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;</p> <p>b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;</p> <p>c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.</p> <p>5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché' anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.</p> <p>6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché' le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione transitoria non attuale.</b></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p align="center"><b>D.P.R. n. 633 del 1972</b></p>	<p align="center"><b>Capo VIII</b> <b>Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti</b></p>
<p align="center">Articolo 73-bis Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti</p> <p>Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati; 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a</p>	<p align="center">Articolo 131 (L) (ex articolo 73-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti</p> <p>Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati; 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.            COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471, A DECORRERE DAL 1° APRILE 1998.            COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471, A DECORRERE DAL 1° APRILE 1998.</p>	<p>prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.</p>
<p align="center"><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center"><b>Titolo VII</b>  <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p>	<p align="center"><b>TITOLO IV</b>  <b>Disposizioni di coordinamento finale</b></p>
<p align="center">Articolo 76            Istituzione e decorrenza dell'imposta</p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.            2. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli <b>articoli da 77 a 80</b>, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.  <b>N.d.r. Si propone di eliminare il riferimento agli articoli da 77 a 80, trattandosi di norme non attuali da abrogare.</b></p>	<p align="center">Articolo 132 (L)            (ex articolo 76 del D.P.R. n. 633 del 1972)            Istituzione e decorrenza dell'imposta</p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.            2. L'imposta si applica, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.</p>
<p align="center">Articolo 77            Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sull'entrata</p> <p>1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.            2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.	
<p style="text-align: center;">Articolo 78</p> <p style="text-align: center;">Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili</p> <p>1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al 4 per cento.</p> <p>2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 4 per cento.</p> <p>3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 16 per cento.</p> <p>4. <i>Comma soppresso dall'art. 11, comma 3, L. 22 dicembre 1980, n. 889.</i></p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 79</p> <p style="text-align: center;">Applicazione dell'imposta nel settore edilizio</p> <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 80</p> <p style="text-align: center;">Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi</p> <p>1. Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 81</p> <p style="text-align: center;">Applicazione dell'imposta nell'anno 1973</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'articolo 43.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è costituito:</p> <p>a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;</p> <p>b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;</p> <p>c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;</p> <p>d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;</p> <p>e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 82</p> <p style="text-align: center;">Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti</p> <p>1. I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.</p> <p>2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.</p> <p>3. Agli effetti del presente articolo:</p> <p>a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permuta e contratti di appalto o d'opera;</p> <p>b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;</p> <p>c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;</p> <p>d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;</p> <p>e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;</p> <p>f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 83</b> Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte</p> <p>1. I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del codice civile, o attività agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:</p> <p>1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;</p> <p>2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.</p> <p>2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e può essere applicata, a scelta del contribuente:</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dell'ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.</p> <p>3. La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attività intermedie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento, per quelli che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.</p> <p>4. Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 84 Dichiarazione di detrazione</p> <p>1. Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

<p>2. Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.</p> <p>3. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.</p> <p>4. I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:</p> <p>1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;</p> <p>2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):</p> <p>a) le quantità di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato originario;</p> <p>b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantità di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dall'inventario;</p>	
---	--

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b); d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c); e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dall'inventario.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 85</b> Applicazione delle detrazioni</p> <p>1. L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.</p> <p>2. La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare.</p> <p>3. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione.</p> <p>4. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 86</b> Sanzioni per indebita detrazione</p> <p>1. Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'articolo 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dall'indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 87</b> Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati</p> <p>I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.</p> <p>Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.</p> <p>4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 88</b> Validità di precedenti autorizzazioni</p> <p>Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dell'articolo 31.</p> <p>Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 5.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 89</b> Revisione dei prezzi per i contratti in corso</p> <p>1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 90</b> Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi</p> <p>1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:</p> <p>1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;</p> <p>2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;</p> <p>3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;</p> <p>4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;</p> <p>6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;</p> <p>7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;</p> <p>8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;</p> <p>9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, numero 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;</p> <p>10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni; 11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;</p> <p>12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;</p> <p>13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni; 14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;</p> <p>15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni;</p> <p>16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;</p> <p>17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30</p>	



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni; 18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni; 20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.</p> <p>2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 91 Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata</p> <p>La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.</p> <p>La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939, compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi. 3. Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non attuale.</b></p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 92 Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione</p> <p>1. La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.</p> <p>2. Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non attuale.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 93 Norme transitorie in materia di imposte di consumo</p> <p>1. Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.</p> <p>2. La liquidazione dell'imposta si effettua: per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote. Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non attuale.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 94 Entrata in vigore</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare</p> <p><b>N.d.r. Disposizione non attuale.</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 133</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rinvio ad altre disposizioni di natura fiscale</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:</p> <p>1) articolo 3 della legge 8 luglio 1988, n. 294 per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'INMARSAT nonché per le importazioni di beni dalla stessa effettuate;</p> <p>2) articolo 3, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 395 per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale nonché per le importazioni di beni dalla stessa effettuate;</p> <p>3) articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 92 per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Parte che presta assistenza in caso di incidente nucleare nel quadro della convenzione nonché per le importazioni di beni dalla stessa effettuate;</p> <p>4) articolo 3 della legge 23 giugno 1990, n. 176 per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'EUMETSAT nonché per le importazioni di beni dalla stessa effettuate;</p> <p>5) articolo 3 della legge 23 giugno 1990, n. 177 per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'EUTELSAT nonché per le importazioni di beni dalla stessa effettuate;</p> <p>6) legge 13 maggio 2010, n. 81 per i corrispettivi, non assoggettati ad IVA, relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo;</p> <p>7) articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2016, n. 157, per la non assoggettabilità al tributo, in capo all'Agenzia spaziale europea, su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 134</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme che restano abrogate</b></p>

**1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate:**

1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;

5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;

6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;

8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;

9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, numero 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;

10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;</p> <p>12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;</p> <p>13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;</p> <p>14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;</p> <p>15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni;</p> <p>16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;</p> <p>17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;</p> <p>18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;</p> <p>19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;</p> <p>20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 135</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abrogazioni di norme secondarie</b></p> <p>1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>1) articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;</p> <p>2) articolo 13, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 136</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abrogazione di norme primarie</b></p>

**1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:**

**1) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 20, 34, 34-bis, 34-ter, 36, 38-quater, da 67 a 72, 73-bis, 74, da 74-ter a 74-octies, da 76 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;**

**2) articolo 19, comma 4, della legge 12 agosto 1977, n. 675;**

**3) articolo 9, commi 4 e 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392;**

**4) articolo 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 31;**

**5) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;**

**6) articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 441;**

**7) articolo 2 della legge 6 maggio 1982, n. 224;**

**8) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;**

**9) articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;**

**10) articolo 3 della legge 15 marzo 1986, n. 103;**

**11) articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67;**

**12) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;**

**13) articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;**

**14) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165**

**15) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;**

**16) articoli 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;**

**17) articolo 1, commi 7 e 14, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66;**

**18) articolo 2, comma 1, della Legge 6 febbraio 1992, n. 66;**

**19) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;**

**20) articoli 36, 37, 38, 38-bis, 38-ter, 39, 40, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 44, 45, 50-bis, 51, 52, 53, commi da 1 a**

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>4, 58, 59, 60 e 66, comma 9-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p> <p>21) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;</p> <p>22) articolo 14, comma 10, e articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;</p> <p>23) articoli 16 e da 36 a 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;</p> <p>24) articolo 2, comma 1, e articolo 3, comma 128, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;</p> <p>25) articolo 4, comma 23, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;</p> <p>26) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>27) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;</p> <p>28) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;</p> <p>29) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;</p> <p>30) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;</p> <p>31) articolo 6, commi 8, 10, 11, 12 e 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133;</p> <p>32) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;</p> <p>33) articolo 8, comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 213;</p> <p>34) articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>35) articoli 43, 44, 47 e 51, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;</p> <p>36) articolo 8, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;</p> <p>37) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</p> <p>38) articolo 13, comma 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>39) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>40) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>41) articolo 1, commi 109 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

	<p>42) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;</p> <p>43) articolo 228, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>44) articolo 1, commi 138, 300, 604, 992 e 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>45) articolo 1, commi 80 e 267 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>46) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;</p> <p>47) articolo 4-sexies del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;</p> <p>48) articolo 38, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>49) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;</p> <p>50) articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p> <p>51) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;</p> <p>52) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>53) articolo 1, commi 368 e 908, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>54) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;</p> <p>55) articolo 1, comma 4-quater, e articolo 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;</p> <p>56) articolo 1, commi da 937 a 942, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;</p> <p>57) articolo 1, commi 3 e 662, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;</p> <p>58) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>59) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;</p> <p>60) articolo 1, commi 40, 710 e 711 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;</p>
--	---



Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>61) articolo 5, commi 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;</p> <p>62) articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con codificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;</p> <p>63) articolo 1, comma 73 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;</p> <p>64) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;</p> <p>65) articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169;</p> <p>66) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;</p> <p>67) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p> <p>68) articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo febbraio 12 febbraio 2024, n. 13.</p> <p>2. In considerazione della natura compilativa del presente testo unico i riferimenti alle disposizioni abrogate di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni recepite nel testo unico.</p> <p><b>Allegato: Tabelle</b></p>

# TESTO UNICO IVA

## Tabella A

### Parte I

#### Prodotti agricoli e ittici

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
- 3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
- 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
- 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
- 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
- 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
- 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);
- 10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
- 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
- 12) miele naturale (v.d. 04.06);
- 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
- 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
- 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
- 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

- 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
- 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
- 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
- 20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
- 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
- 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
- 23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
- 25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
- 26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
- 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
- 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);
- 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
- 32) alghe (v.d. ex 14.05);
- 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
- 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
- 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;  
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
- 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) ;
- 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
- 38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
- 39) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
- 40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

- 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
- 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
- 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
- 44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
- 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
- 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
- 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
- 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
- 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
- 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
- 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
- 52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
- 53) canapa (*cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
- 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
- 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
- 56) olio essenziale non deterpenato di *mentha piperita* (v.d. ex 33.01).

## Parte II

### Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

[1) soppresso]

[2) soppresso]

3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

12-bis) abrogato

13) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

16) pomodoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);

17) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici

e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

[22) soppresso]

[23) soppresso]

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

[25) soppresso]

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

[27) soppresso]

[28) soppresso]

[29) soppresso]

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a),

c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32;

[34) soppresso]

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

[38) soppresso]

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);

40) soppresso (v. articolo 36, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427);

41) soppresso (v. articolo 36, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427);

41-bis) abrogato;

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

42) sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota. N.d.r. la presente disposizione corrisponde all'articolo 2, comma 9, del decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che recita: *“La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota”*.

43) tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea; N.d.r. la disposizione corrisponde all'articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo cui *“Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea”*.

44) il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati; N.d.r. la presente disposizione discende dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo cui *“Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento”*.



## **Parte II-bis**

### **Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento**

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;

1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07);

1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;

1-quater) tartufi freschi o refrigerati;

### Parte III

#### Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02, 01.03; 01.04);
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
- 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
- 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
- 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
- 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);
- 9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
- 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
- 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);
- 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
- 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 04.02);
- 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
- 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
- 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. 04.05);

- 16) miele naturale (v. d. 04.06);
- 17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
- 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
- 19) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
- 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);
- 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
- 21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
- 22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
- 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
- 24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
- 25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
- 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
- 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);
- 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
- 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
- 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.061252; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
- 31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
- 32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
- 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09 - ex 23.03);
- 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);

- 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
- 36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
- 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
- 38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
- 38-bis) abrogato;
- 39) abrogato;
- 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove (v. d. ex 12.08);
- 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
- 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
- 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 13.03);
- 44) abrogato;
- 45) alghe (v. d. ex 14.05);
- 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 15.01);
- 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02);
- 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.03);
- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.04);
- 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex 15.07);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
- 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
- 53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
- 54) abrogato;
- 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
- 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
- 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03);

- 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
- 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
- 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02);
- 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03);
- 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04);
- 63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
- 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
- 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
- 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
- 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);
- 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
- 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
- 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
- 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
- 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
- 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
- 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
- 75) abrogato;
- 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
- 77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
- 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 69, comma 2, del presente testo unico, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;

**N.d.r. Ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: "sciroppi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".**

81) acqua, (v. d. ex 22.01);

82) Abrogato;

**N.d.r. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, l'aliquota per cessioni e importazioni di birra e acque minerali è stabilita nella misura ordinaria.**

83) abrogato;

84) abrogato;

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro sucedanei (v. d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03);

88) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. 23.04);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove (v. d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto 1266 (v.d. ex 23.07);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24);

94) abrogato;

95) abrogato;

96) abrogato;

97) abrogato;

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. 44.01);

99) abrogato;

100) abrogato;

101) abrogato;

102) abrogato;

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

105) abrogato;

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) abrogato;

108) abrogato;

109) abrogato;

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

114-bis) abrogato;

114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

114.2) pannolini per bambini;

115) abrogato;

116) abrogato;

117) abrogato;

118) abrogato;

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);

121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

123-bis) abrogato;

123-ter) abrogato;

123-quater) abrogato;

124) abrogato;

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) abrogato;

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura



cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-ter) abrogato;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);

127-octies) abrogato;

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo;

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

127-undevicies) abrogato.

**128) le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; N.d.r. la disposizione trae origine dall'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui "Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento".**

**129) tutti gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti; N.d.r. La presente disposizione discende dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento".**

**130) in deroga al numero 98) della presente tabella, per l'anno 2023 e per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 10 per cento; N.d.r. la presente disposizione discende dall'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui "In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento". L'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024."**

## **Tabella B**

### **Prodotti soggetti a specifiche discipline**

- a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
- b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;
- c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
- [d) soppressa]
- [e) soppressa]
- f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
- [g) soppressa]
- h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

## **Tabella C**

### **Spettacoli ed altre attività**

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

## **Tabella D**

### **Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione**

#### **a) "Oggetti d'arte":**

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) "Oggetti da collezione":

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) "Oggetti di antiquariato": i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

